

## 2ª TORNATA DEL 26 MARZO 1873

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI,

INDI DEL VICE-PRESIDENTE PISANELLI.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione dello schema di legge sugli stipendi e assegnamenti degli uffiziali e personale militare — Sullo specchio n° 6, riguardante la fanteria, annesso all'articolo 1, parlano i deputati Serafini, Bosi, Fambri, relatore, e il ministro — Proposizioni dei deputati Cerroti e Pancrazi al 10°, concernente i carabinieri — Opposizioni e chiarimenti del ministro e del relatore — L'una è ritirata e sull'altra si approva la questione pregiudiziale opposta dal deputato Bertea — Emendamenti dei deputati Righi, Griffini, Serpi all'allegato 18, concernente i tribunali militari, oppugnati dai deputati Fambri, relatore, Corte, e dal ministro — Domande ed osservazioni dei deputati Ercole e Pissavini — Reiezione della proposta del deputato Griffini e approvazione di sei allegati — Sul 24° parlano il relatore, il ministro e i deputati Del Giudice Giacomo, Arnulfi e Pissavini — Tutti gli allegati sono approvati — Aggiunta del deputato Pissavini all'articolo 1, ritirata dopo spiegazioni del ministro — Tutti gli articoli del progetto sono pure ammessi. = Presentazione di una relazione sui lavori all'arsenale marittimo di Venezia nel 1872.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 5 minuti.

**GUERZONI.** Domando la parola sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**GUERZONI.** L'altro giorno quando presentai la legge sulla proibizione della tratta dei fanciulli per le professioni girovaghe non mi arrogai il diritto di chiederne l'urgenza. Lo faccio ora senza aver neppure bisogno d'indicare le ragioni che mi spingono a fare questa domanda perchè la Camera al pari di me le conosce.

Confido che lo stesso nostro onorevole presidente vorrà porre ogni cura onde, senza danno degli altri importanti progetti di legge, possa questo venire in discussione durante l'ultimo scorcio della presente Sessione.

(L'urgenza è approvata.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AGLI STIPENDI ED ASSEGNAMENTI MILITARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per gli stipendi e assegnamenti militari.

La Camera rammenta che la discussione è rimasta sospesa all'articolo 1 del quale formano parte integrante diverse tabelle che sono unite al progetto di legge.

Nella seduta di ieri furono approvati diversi allegati inclusivamente fino al numero cinque.

Ora passeremo all'allegato numero 6:

« Colonnello, stipendio annuo, lire 6600; numero delle razioni giornaliere di foraggio, 3; indennità mensile cavalli, 15.

« Tenente colonnello, lire 5000, n° 2; lire 15.

« Maggiore, lire 4000; n° 2; lire 15.

« Capitano, lire 2800.

« Tenente, lire 2000.

« Sottotenente, lire 1800.

« *Annotazione.* — All'aiutante maggiore in 1° spetta una razione giornaliera di foraggio e la relativa indennità cavalli di lire 15 mensili.

« Agli uffiziali di fanteria nominati aiutanti di campo sono accordate due razioni giornaliere di foraggio e la indennità di lire 50 mensili. »

La parola spetta all'onorevole Serafini.

**SERAFINI.** Lo specchio n° 6 è intestato:

« Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli uffiziali appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea. »

Io domando che sia modificato nel seguente modo:

« Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli uffiziali appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea ed ai distretti militari. »

La mia modificazione tende ad equiparare, per quanto dipende da noi, gli uffiziali dei reggimenti di fanteria con quelli dei distretti militari. E la ragione è semplice.

Chiunque, per poco che sia versato nello studio dell'organico del nostro esercito, comprenderà facilmente di quale importanza siano i distretti militari. La loro importanza è grande in tempo di pace, è grandissima in tempo di guerra. Se per poco si introduce negli ufficiali dell'esercito l'idea, che il servizio dei distretti sia una specie di servizio sedentario, è ben naturale che la posizione di ufficiale di distretto sarà evitata.

L'onorevole ministro della guerra già in diverse circostanze ha dovuto richiamare l'attenzione dell'esercito sulla condizione degli ufficiali di distretto, ed ha cercato di infondere che veramente questi ufficiali di distretto debbono essere pareggiati a quelli dell'arma di fanteria. Ma non è men vero che nell'esercito serpeggia il concetto che presso i distretti il servizio è sedentario. Quando l'onorevole ministro della guerra ha voluto che nei distretti passassero dei distinti ufficiali, ha dovuto farlo di autorità, ed ha fatto benissimo.

L'indicazione del soldo degli ufficiali di distretto è indicato allo specchio settimo. In questo specchio sono portati gli ufficiali delle fortezze, delle compagnie di disciplina e del corpo moschettieri. Ho tutto il rispetto per questi ufficiali, ma è un fatto che il loro servizio ha qualche cosa di sedentario; quindi non mi sembra conveniente portarli nello stesso specchio con quelli di distretto dove si fa un servizio attivissimo.

Del resto, lodo la Commissione d'aver assegnato, come si vede nello specchio n° 6 della Commissione, una razione di foraggio agli ufficiali superiori dei distretti che tengono cavallo.

Sotto questo aspetto, la Commissione li ha pareggiati agli ufficiali dei reggimenti di linea. Ma il tenore di quest'annotazione è tale che sembra che solo per incidente si è stabilito che l'ufficiale superiore del distretto debba avere il cavallo, mentre io credo che ciò sia d'assoluta necessità. Chi conosce il servizio che questi ufficiali debbono fare a cavallo specialmente quando sono presso i distretti, sia le reclute, sia le seconde categorie, che debbono essere istruite in piazza d'armi, l'ufficiale superiore deve potersi recare a cavallo. Questa è l'abitudine, e se facesse altrimenti non avrebbe il voluto prestigio.

È dunque effettivamente necessario che abbiano cavallo, e ciò non va detto solo per incidente, ma in modo assoluto.

Ma economicamente quale alterazione può portare questa modificazione? Io dico nessuna, perchè anche colla modificazione che io propongo, essi non terranno che un solo cavallo, il quale generalmente è sufficiente per i loro bisogni.

Naturalmente, se la Camera ammettesse questa mia modificazione, verrebbe modificato lo specchio 7, come pure le annotazioni che fanno seguito allo specchio n° 6, ove dice: « *All'aiutante maggiore in 1ª spelta una razione giornaliera di foraggio* e la relativa in-

dennità cavalli di lire 15 mensili. » Nel caso che venisse accettata la mia modificazione, non insisterei che all'aiutante maggiore di distretto venga accordato il cavallo. Essi in genere, tenuto conto del loro servizio, non ne hanno bisogno.

Ma all'altra aggiunta, cioè: « Agli ufficiali di fanteria, nominati aiutanti di campo, ai quali è data una indennità di lire 50 mensili, ecc. » io direi che si dovesse aggiungere: « Agli ufficiali di fanteria e a quelli dei distretti, nominati aiutanti di campo, sono accordate due razioni di foraggio e la indennità di lire 50 mensili. » Ossia che gli ufficiali dei distretti sieno in questa parte pareggiati a quelli dei reggimenti di linea, giacchè il non averli messi alla nota relativa allo specchio 7, fa supporre che non vi sia alcun ufficiale di distretto che possa essere chiamato come aiutante di campo, mentre può essere benissimo che un generale piuttosto che chiamare un ufficiale di un reggimento di linea, o dei bersaglieri, o di cavalleria, ne chiami uno di distretto, e ciò non è per nulla strano essendovi ora nei distretti degli ufficiali distintissimi.

Del resto, il concetto di pareggiare gli ufficiali dei reggimenti di linea a quelli di distretto, è bene inteso da chiunque sia versato nelle cose militari, e il discorso dell'onorevole Cerroti, quello dell'onorevole Fambri e la risposta del ministro della guerra, nella penultima seduta, ne sono la prova.

Dietro ciò, io credo che la mia proposta sarà accettata dall'onorevole ministro e dalla Camera.

BOSI. Prima di tutto io vorrei chiedere al ministro della guerra uno schiarimento, e poi farò una piccola proposta.

Desidererei sapere se dietro l'istituzione di queste indennità mensili per i cavalli agli ufficiali superiori di linea, i corpi siano autorizzati ad anticipare quelle somme che sono necessarie per l'acquisto di un cavallo per quegli ufficiali che ne hanno bisogno, o se invece debbano attendere che con quelle 15 lire mensili d'indennità si agglomeri la somma necessaria per l'acquisto. Nel primo caso sarebbe veramente un beneficio positivo per gli ufficiali, nel secondo sarebbe un vantaggio ben piccolo e quasi illusorio.

Diffatti, un ufficiale il quale avesse bisogno di acquistare un cavallo, se non ha risparmi propri, il che a questi chiari di luna è difficile si verifichi, egli dovrebbe allora incontrare un debito assai probabilmente in condizioni onerose, e quindi sarebbe obbligato di fare sacrifici giornalieri onde riunire la somma necessaria per pagare il debito alla scadenza. Naturalmente poi questo debito egli cercherebbe di farlo il più piccolo possibile, e quindi non potrebbe procurarsi una somma sufficiente a comperare un buon cavallo. Invece, con queste anticipazioni che farebbero i corpi, sarebbe evitato a tutti questi inconvenienti.

Nella speranza che il signor ministro mi risponda favorevolmente, passo alla proposta che intendo fare.

Da questo specchio numero 6 risulta che gli ufficiali superiori della truppa di linea hanno soltanto 15 lire mensili d'indennità cavalli, e quindi sono in una condizione inferiore dei capitani del genio e degli ufficiali d'artiglieria.

Per quanto io ci abbia pensato, non comprendo il motivo per cui essi abbiano ad essere meno retribuiti. Un colonnello, per esempio, è obbligato di avere, non uno, ma due cavalli, e che siano anche di una conveniente qualità ed apparenza e tali che convengano a chi comanda ad un corpo e che deve montare alla testa di un reggimento.

Egli deve fare delle lunghe marcie, frequentare le piazze d'armi e i campi d'istruzione, e quindi è soggetto a cambi, a spese assai più considerevoli di quello che non ne sia soggetto un ufficiale del genio, che in tempo di pace non monta mai o quasi mai a cavallo, e di un ufficiale d'artiglieria, cui forse basterebbe anche un cavallo di mediocre apparenza.

Il colonnello quindi e gli altri ufficiali superiori dovrebbero avere una indennità superiore o quanto meno uguale agli ufficiali delle altre armi. Chiedendo dunque 5 lire al mese di più per questi ufficiali superiori di fanteria, credo di fare una proposta così modesta che spero la Commissione non si opporrà, e la Camera vorrà votarla.

FAMBRI, *relatore*. Comincerò dal rispondere all'onorevole Serafini dichiarandogli che le considerazioni da lui svolte nel suo breve discorso lo erano state di già ed anche più ampiamente nel seno della Commissione. Esse infatti non mancano di un serio fondamento.

Però la maggioranza della Commissione considerò che il pareggiare in ogni parte i vantaggi degli ufficiali dei distretti a quelli dei reggimenti riuscirebbe ad una sperequazione di fatto, inquantochè gli ufficiali dei reggimenti vanno soggetti a molti più trasferimenti e a spese considerevolmente maggiori. Dacchè in ciò non poteva essere contraddetta la maggioranza temendo che coll'identificare i vantaggi, le destinazioni presso i distretti divenissero anche più ambite che finora non sieno (e lo sono già di troppo), accettò in parte la riduzione ministeriale. Essa, per le ragioni a lei troppo note che l'onorevole Serafini ha ora svolte, non crede il caso di dover modificare adesso la sua proposta.

Quanto alla domanda fatta al Ministero e alla Commissione dall'onorevole Bosi, io posso assicurarli che il concetto della indennità cavalli è per l'appunto quale egli lo desidera, quello cioè che il Governo possa fare anticipazioni agli ufficiali i quali hanno da acquistare cavalli, e che queste non sieno poi ripagate con detrazioni di sorta alcuna sullo stipendio, ma solo colle tratte della indennità speciale a questo oggetto, la quale così diviene non solo un salvadanaio, ma una vera cassa di prestiti senza interesse. Gli è questo il senso e lo scopo della istituzione.

Potrebbero certamente presentarsi circostanze di cassa per cui gli ufficiali dovessero aspettare tali anticipazioni, ma anche in tal caso l'ufficiale affronterebbe le esigenze della piazza, non già col suo povero credito individuale, ma con una vera garanzia governativa. Quanto alle difficoltà d'altra natura, cioè le burocratiche, per l'approvazione, sarebbe buono, secondo me, aggiungere qualche cosa in proposito nel progetto di legge, affinchè il ministro rimanga, in ogni caso, autorizzato a tali anticipazioni, nè vi possono essere impedimenti per parte della Corte dei conti.

Quanto all'aumentare l'indennità cavalli per gli ufficiali superiori di fanteria, la Commissione mantiene la sua proposta di lire 15 mensili, e ciò per molte ragioni, la prima delle quali si è che l'indennità cavalli non si dà per grado ma per arma, e che quindi la distinzione tra ufficiali superiori e aiutanti maggiori, per esempio, o capitani di bersaglieri, non è in modo alcuno ammissibile.

L'onorevole Bosi ha detto che i capitani del genio non hanno maggior bisogno di montare a cavallo, nè bisogno di cavalli di altre qualità di quello che abbiano gli ufficiali superiori di fanteria. Io gli rispondo prima di tutto che ciò è contestabile più che mai in un momento in cui si studia la questione degli zappatori celeri, cioè alla vigilia forse di metterli a comandare della truppa a cavallo. Egli suppone che i capitani del genio non monteranno in tempo di pace. Io credo l'opposto. Essi dovranno ben comprendere la necessità di essere franchi a cavallo, e perchè spessissimo sono chiamati in campagna a disimpegnare le funzioni di ufficiali di stato maggiore, e perchè essi debbono prendere parte ad ogni specie di ricognizione, servizio difficile e pericoloso, nel quale il non essere fortissimi a cavallo può far perdere ogni cosa, principiando dall'onore. O gli ufficiali del genio monteranno a cavallo o non potranno evitare note caratteristiche le quali non potrebbero a meno di rendere difficili e spessissimo impossibili gli avanzamenti.

Ma, a parte l'ufficiale del genio, è fuori di questione che quello d'artiglieria ha bisogno di un paio almeno di cavalli e che non può essere della stessa facile contentatura degli ufficiali superiori di fanteria.

Ora, se si adottasse le idee e le proposte dell'onorevole Bosi, ne verrebbero altre serie conseguenze; l'indennità cavalli per gli ufficiali di artiglieria sarebbe lasciata tal quale è quella degli ufficiali del genio, cosa impossibile, essendochè tra le due armi debbono essere parificati tutti i compensi. Se non che l'onorevole Bosi soggiungerà che egli non domanda che si diminuisca a nessuno, ma che si aumenti alla fanteria. Consideri però l'onorevole Bosi che, non potendosi per la ragione sopra allegata, limitare la sua proposta agli ufficiali superiori, la spesa raggiungerebbe proporzioni non indifferenti, per cui la Commissione, conoscendo l'umore della Camera ed ammaestrata

dalla votazione di ieri, mantiene ferma la sua proposta e respinge per conseguenza l'emendamento dell'onorevole Bosi.

**RICOTTI, ministro per la guerra.** Ho poche cose da aggiungere a ciò che ha detto l'onorevole Fambri.

L'onorevole Serafini, se ho ben compreso, fa esplicita proposta che si diano agli ufficiali dei distretti le stesse competenze che agli ufficiali dei reggimenti, in una parola, che gli uni agli altri si pareggino.

Questo pareggiamento esiste già di fatto, meno per la ragione di foraggio e dell'indennità cavalli agli ufficiali superiori.

Ora il Ministero non crede che il far andare uno a cavallo invece che a piedi sia un elevarne la dignità, e quindi non crede che, quando pure la fanteria si mettesse tutta a cavallo, come la cavalleria, ne sarebbe accresciuta la dignità. Nel caso attuale, siccome per massima gli ufficiali superiori dei distretti non sono destinati a prendere il comando di battaglioni mobilitati, perciò il Governo non dà ai medesimi il cavallo; considerando però che un ufficiale superiore di distretto possa passare nella truppa attiva, eccezionalmente accorda loro la facoltà di tenere un cavallo, onde tenersi in esercizio, al modo stesso che si dà all'ufficiale superiore in disponibilità od in aspettativa, non per fare servizio, ma per esercizio suo proprio.

Quindi è che non mi pare il caso di modificare in ciò la proposta contenuta nel progetto, la quale non lede nè la posizione nè la dignità degli ufficiali di distretto.

Tanto meno poi mi sembra il caso di accordare loro senza distinzione questa indennità; imperocchè, malgrado le dichiarazioni fatte dall'onorevole Serafini, si recherebbe pur sempre un aumento assai sensibile al bilancio, perchè a tutti gli ufficiali superiori si accorderebbe una indennità cavallo fissa, mentre, secondo il progetto, pochi sarebbero quelli che la percepirebbero, cioè solo quelli che hanno cavallo.

Finalmente, a proposito delle questioni dei distretti che tutti i giorni veggio far capolino, debbo esplicitamente dichiarare che il Ministero teme che prendano esse troppo prestigio a danno dei reggimenti, e che questi diventino così come i depositi dei distretti.

Certamente i distretti devono essere considerati ed apprezzati, ma non vorrei poi che, a forza di vantaggi loro concessi e di riguardi usati, tutti i buoni ufficiali avessero a cercare di passare ai distretti, abbandonando i reggimenti attivi; e che i reggimenti diventassero, come dissi, i depositi dei distretti, mentre sono i distretti che devono essere i depositi dei reggimenti. Ciò posto io non potrei, per questo lato, accettare alcuna delle modificazioni che sono proposte al progetto di legge.

Resterebbe ora la questione degli aiutanti di campo, sollevata pure dall'onorevole Serafini, ed io mi affretto

a rispondergli che essa non ha alcun valore pratico, perocchè dal regolamento è lasciata all'ufficiale generale la facoltà di scegliere quest'aiutante di campo, sia nei reggimenti, sia nei distretti. Ora, se egli lo sceglie nei distretti, l'ufficiale passa naturalmente in un reggimento, e per conseguenza partecipa agli stipendi ed assegni che sono portati dalla presente tabella n° 6.

L'onorevole Bosi domanda in che modo sarà amministrata l'indennità cavalli, a questo riguardo ha già risposto l'onorevole Fambri, ed io confermo adesso che il Ministero autorizzerà i reggimenti a fare una anticipazione sopra l'assegnamento fisso; facilitando così il modo di acquistare questi cavalli; giacchè presentemente sia pel caro loro prezzo, come per la scarsezza che vi ha, molte difficoltà s'incontrano per procurarsi cavalli.

Quanto all'entità dell'assegno, il ministro è partito da questo concetto generale. Egli ha detto: nella fanteria non vi sono solamente i colonnelli che hanno cavallo, ma anche i tenenti colonnelli ed i maggiori; nei bersaglieri poi vi sono anche i capitani; e spero, in un tempo non molto lontano, di poter proporre lo stesso per i capitani di fanteria. Ora, ammessa questa base, che il cavallo di fanteria, pel servizio che è chiamato a prestare, non ha bisogno di quelle qualità di andatura e di forza che si richiede per i cavalli dell'arma di cavalleria, il prezzo medio di un cavallo d'ufficiale di fanteria può calcolarsi in lire 1000 circa. Queste lire 1000 divise per 6, perchè si calcola appunto che ogni 6 anni deve essere rinnovato il cavallo, danno un quoziente di lire 15 per mese. Il cavallo per l'artiglieria si è supposto che costi in circa 1400 lire, e quindi, operando la stessa divisione, si ha un quoziente di 20 lire al mese. Finalmente la cavalleria, avendo bisogno di cavalli più scelti, perchè combatte essenzialmente a cavallo, si è calcolato che costi lire 1800 ed il quoziente viene di lire 25 per mese.

Questo è stato il criterio seguito nello stabilire l'indennità cavalli, senza poi tener conto di qualche eccezionalità.

Io ammetto bene che i capitani del genio potrebbero avere un cavallo eguale per qualità a quelli di fanteria, ma è da considerare che il genio, essendo in tutto eguagliato all'artiglieria, non poteva essere diversamente trattato nello stabilire questa indennità. Conviene poi anche riflettere che, se gli ufficiali del genio in generale non tengono cavalli in tempo di pace, perchè non fanno servizio a cavallo, debbono poi procurarselo in tempo di guerra; e quindi è d'uopo che essi abbiano sempre una massa cavalli ben provvista, appunto perchè sono obbligati a procurarseli nel momento in cui maggiori sono le ricerche e più elevato il prezzo.

Naturalmente, se il genio non fosse stato eguagliato in tutto all'artiglieria, si sarebbe potuto, come dissi,

dargli l'assegno proposto per la fanteria, ma la questione rimaneva pregiudicata dal momento che esisteva una tale eguaglianza tra le due armi.

**BOSI.** Ringrazio il signor ministro delle dichiarazioni che si è compiaciuto di farmi. Però, relativamente all'assegno d'indennità mensile, accetto le ragioni addotte dal signor ministro per gli ufficiali inferiori, come i capitani dei bersaglieri e di linea, ma non le accetto per gli ufficiali superiori di linea, i quali sono obbligati ad avere non dei cavalli mediocri, ma dei buoni cavalli e costosi. Ciò specialmente per un comandante di reggimento, il quale, senza dubbio, accresce il suo prestigio se ha un buon cavallo. Mantengo quindi la mia proposta quanto agli ufficiali superiori, e prego l'onorevole presidente di metterla ai voti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Serafini mantiene la sua proposta?

**SERAFINI.** Dietro le cose dette dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro, non credo facile che la mia proposta possa avere un buon risultato.

Osservo soltanto che non credo fondato il timore manifestato dal signor ministro, vale a dire che i posti di ufficiale presso i distretti possano essere troppo desiderati. Il signor ministro è responsabile del giudizio che ha dato, ed è per ciò che ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Rimane allora unicamente la proposta dell'onorevole Bosi, il quale la riduce soltanto agli ufficiali superiori, cioè colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori.

**FAMBRI, relatore.** Ho il dispiacere di dire al mio amico Bosi che la Commissione non accetta nemmeno questa parte della sua proposta.

**PRESIDENTE.** Dunque la Camera ritiene che ai colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori, la Commissione, di accordo col Ministero, propone un'indennità mensile di lire quindici; l'onorevole Bosi vorrebbe portarla a lire venti.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Devo far osservare alla Camera che con questo progetto di legge, benchè non si accrescano gli stipendi degli ufficiali superiori di fanteria, tuttavia si è introdotto l'aumento sessennale e finalmente l'indennità cavalli di lire 15 al mese che ascende a 180 lire annue.

Quindi io non credo sia il caso di fare maggiori aumenti, anche nello scopo di non sopraccaricare il bilancio, poichè venti mila lire da una parte cento mila dall'altra finiscono per aumentare il bilancio di milioni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bosi insiste?

**BOSI.** Vedendo il vento che spira, è meglio che ritiri la mia proposta. (*Si ride*)

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti l'allegato numero 6. (È approvato.)

« Allegato numero 7. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali dei distretti militari,

delle fortezze, delle compagnie di disciplina e di quelli addetti alla reclusione militare :

« Colonnello, stipendio annuo, lire 6600.

« Tenente colonnello, lire 5000.

« Maggiore, lire 4000.

« Capitano, lire 2800.

« Tenente, lire 2000.

« Sottotenente, lire 1800.

« *Annotazione.* — L'ufficiale superiore di distretto che tenga un cavallo ha diritto ad una razione foraggio e all'indennità mensile cavalli di lire 15. »

**FAMBRI, relatore.** Io domando una brevissima spiegazione all'onorevole ministro.

Quantunque dividessi in gran parte l'opinione dell'onorevole Serafini intorno alla necessità di eguagliare nelle competenze gli ufficiali di distretto e quelli di reggimento, io ho dovuto, a nome della maggioranza della Commissione, e per motivi di cui effettivamente non posso dissimularmi la gravità, dichiarare che la sua proposta non poteva essere accettata.

Però gli ufficiali dei distretti, nello specchio in discussione, debbono trovarsi apparentemente in qualche parte inferiori agli ufficiali di reggimento (dico nello specchio, chè per il fatto nol sono), sia perchè, come diceva, hanno spese minori e stipendio uguale, sia perchè l'indennità cavalli la percepiscono nella stessa misura, e soltanto colla condizione di tenere un cavallo. E mi affretto a dire che trovo tale condizione giusta, quantunque differenzi essenzialmente da quella degli ufficiali superiori di fanteria, i quali non l'hanno. Questa condizione per gli ufficiali dei reggimenti non occorre, perchè tanto i cavalli debbono tenerli. Per conseguenza, la differenza fra il trattamento degli ufficiali superiori dei distretti e quello degli ufficiali superiori dei reggimenti è piuttosto scritta nella tabella che esistente di fatto. Io non ho perciò messa alcuna restrizione esponendo le opinioni della maggioranza, quantunque io le abbia in parte combattute, sia nel seno della Commissione, sia nella mia relazione.

Però, dico, io vorrei che tutte le differenze finissero a questa, cioè alla differenza dello specchio n° 6. Invece pare che ce ne sia qualche altra; ed io pregherei l'onorevole ministro di fare un'esplicita dichiarazione in proposito.

Gli ufficiali delle piazze, i quali sono passati ai distretti, hanno perduto la loro anzianità; e questo è perfettamente conforme alla lettera ed allo spirito della legge. Alcuni ufficiali, che erano riputati meno idonei di essi a continuare nel servizio, sono passati invece dalle piazze al riposo. Ora, sì gli uni che gli altri, concorrono, per un posto competente al loro grado, nella milizia. Anche ciò è regolare, ma che cosa avviene? Avviene che coloro i quali per minore attitudine sono rimasti nelle piazze conservando la loro anzianità relativa se la tengono passando nella milizia, mentre quelli che avevano più merito e più volontà

(tanto è vero che sono stati utilizzati nel servizio), ora passando nella milizia stessa perderebbero la loro anzianità e si troverebbero molto dopo di quelli che non sono stati utilizzati, in quanto che la loro anzianità delle piazze era già perduta dal momento che erano passati ai distretti.

Ciò è perfettamente conforme alla lettera della legge, ma è anche perfettamente contrario al suo spirito. È necessario che a quest'inconveniente si ponga in qualche modo riparo. Credo che l'onorevole ministro per la guerra debba essere anch'egli penetrato della necessità di fare qualche cosa in questo senso, e desidero da lui una spiegazione in proposito.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** A me pare che la questione sollevata ora dall'onorevole Fambri avrebbe potuto con maggiore opportunità svolgersi sotto forma di una interrogazione o di un'interpellanza...

**FAMBRI, relatore.** Avrebbe costato più tempo.

**MINISTRO PER LA GUERRA...** ma, poichè l'ha sollevata ora, vi risponderò.

A questo riguardo dirò che non è mia intenzione di presentare alcuna proposta, perchè la legge sull'avanzamento provvede al caso, e non credo che convenga modificare le leggi senza una necessità assoluta. Forse, se avessi dovuto presentare io quella legge, l'avrei redatta diversamente; ma ora l'accetto quale essa è; tanto più che gli inconvenienti accennati dall'onorevole Fambri non possono più ripetersi pel fatto che lo stato maggiore delle piazze rimane soppresso; quindi non fa bisogno di provvedere all'avvenire. Nè si potrebbe provvedere pel passato, poichè vi provvede determinatamente la legge sull'avanzamento, la quale all'articolo 31 dice che nel computo dell'anzianità devesi dedurre il tempo scorso in servizio sedentario. Ora non si può con un decreto stabilire che gli ufficiali dello stato maggiore delle piazze conservino la loro anzianità allorchè siano trasferiti nell'arma di fanteria, giacchè si verrebbe così a violare una esplicita disposizione delle leggi, oltrechè una simile disposizione ricadrebbe a danno degli ufficiali di fanteria. Non vedo adunque la necessità di modificare la legge allo scopo di evitare inconvenienti i quali, ripeto, non potranno più avverarsi. Del resto, gli ufficiali che dallo stato maggiore delle piazze passarono ai distretti vi furono trasferiti in seguito alla loro domanda e dopo essere stati prevenuti che avrebbero perduto l'anzianità. Essi adunque erano in piena libertà di rimanere nello stato maggiore delle piazze e di conservare l'anzianità che ivi avevano.

Io aggiungerò ancora che vi sono altri casi in cui succedono simili inconvenienti, per esempio, quando gli ufficiali fan passaggio nell'arma dei carabinieri reali. Un tenente di fanteria o di cavalleria trasferito nei carabinieri, in seguito a sua dimanda, perde l'anzianità che aveva prima e va alla coda dei tenenti dei carabinieri.

Lo stesso può dirsi degli ufficiali che adesso stanno per passare nell'artiglieria; essi perdono la loro anzianità, la quale comincerà a decorrere dal giorno che sono trasferiti nell'arma d'artiglieria.

Questi passaggi però non sono mai fatti d'autorità del Ministero; ma si sempre in seguito a domanda degli ufficiali stessi, come avvenne anche per gli ufficiali dello stato maggiore delle piazze. Quindi mi pare che la questione sia perfettamente esaurita, malgrado che gli ufficiali i quali fecero volontariamente passaggio nei distretti forse desiderino ora di riacquistare l'anzianità cui rinunziarono.

Il fatto deve appunto essere in questi termini, poichè vedo che molti di quelli che hanno accettato di far passaggio nell'arma di fanteria e vi furono trasferiti, ora si agitano per vedere di essere reintegrati nella loro anzianità primitiva. Ripeto adunque, che non posso assolutamente dividere il parere dell'onorevole deputato Fambri, perchè non credo sia il caso di modificare una legge anteriore.

**FAMBRI, relatore.** Due sole parole ancora.

Mi dispiace che l'onorevole ministro della guerra accetti come un fatto compiuto ed irreparabile una disposizione che egli non potè schermirsi dal confessare che, se dovesse oggi proporre, farebbe in senso ben diverso.

Gli faccio inoltre osservare che qui si tratta di una seconda perdita di anzianità, e non, come la prima, in confronto di altri colleghi rimasti in servizio, ma di gente che, perchè giudicata meno idonea, aveva di già cessato dal servizio. È un fatto gravissimo, sul quale mi riservo in altra circostanza di tornare.

Sono contento però di esservi entrato oggi in occasione di questo specchio numero 7, sia perchè una parola di protesta occorreva, sia perchè ciò ha costato meno tempo alla Camera di quello che avrebbe richiesto il fare una speciale interpellanza.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre opposizioni, s'intenderà approvato l'allegato n° 7.

« Allegato n° 8. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali appartenenti ai reggimenti bersaglieri:

« Colonnello, stipendio annuo, lire 6600; numero delle razioni giornaliere di foraggio 3; indennità mensile cavalli, lire 15.

« Tenente colonnello, lire 5000; n° 2; lire 15.

« Maggiore, lire 4000; n° 2; lire 15.

« Capitano, lire 2800; n° 1; lire 15.

« Tenente, lire 2000.

« Sottotenente, lire 1800.

« *Annotazione.* — Dei capitani hanno diritto ad una razione giornaliera di foraggio ed alla relativa indennità cavalli di lire 15 mensili soltanto i comandanti di compagnia attiva e l'aiutante maggiore in primo.

« Agli ufficiali bersaglieri nominati aiutanti di

campo sono accordate due razioni giornaliere di foraggio e l'indennità mensile cavalli di lire 50. »

**MINISTRO PER LA GUERRA.** D'accordo colla Giunta, io propongo di togliere la parte dell'annotazione apposta in calce all'allegato n° 8, che dice :

« *Annotazione.* — Dei capitani hanno diritto ad una razione giornaliera di foraggio ed alla relativa indennità cavalli di lire 15 mensili soltanto i comandanti di compagnia attiva e l'aiutante maggiore in primo. »

Questa parte era giusta quando fra i capitani eravi il direttore dei conti, quello di massa ed altri aventi cariche amministrative, ma adesso che questi impieghi sono affidati ad ufficiali di un altro corpo, cioè a quello degli ufficiali contabili, quel comma dell'annotazione diventa inutile, e quindi non è più il caso di conservarlo.

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce?

**FAMBRI, relatore.** La Commissione è dello stesso parere.

**PRESIDENTE.** Si intende dunque soppresso il primo comma dell'annotazione, la quale non consta più che delle parole seguenti :

« Agli ufficiali bersaglieri nominati aiutanti di campo sono accordate due razioni giornaliere di foraggio e l'indennità mensile cavalli di lire 50. »

Pongo ai voti questo allegato con questa modificazione.

(È approvato.)

« N° 9. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali appartenenti all'arma di cavalleria :

« Colonnello, stipendio annuo, lire 7000; numero delle razioni giornaliere di foraggio, 4; indennità mensile cavalli, lire 25.

« Tenente colonnello, lire 5300; n° 3; lire 25.

« Maggiore, lire 4300; n° 3; lire 25.

« Capitano, lire 3200; n° 3; lire 25.

« Tenente, lire 2200; n° 2; lire 25.

« Sottotenente, lire 2000; n° 2; lire 25. »

Avverto che lo stipendio di capitano, in seguito della deliberazione presa ieri dalla Camera, dev'essere ridotto a lire 3100.

Pongo ai voti questo specchio.

(È approvato.)

« N° 10. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali dei carabinieri reali :

« Colonnello, stipendio annuo, lire 7000; aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado, lire 400; numero delle razioni giornaliere di foraggio, 3; indennità mensile cavalli, lire 25; indennità pel servizio nell'arma, lire 1800.

« Tenente colonnello, lire 5300; lire 300; n° 3; lire 25; lire 1800.

« Maggiore, lire 4300; lire 300; n° 3; lire 25; lire 1600.

« Capitano, lire 3200; lire 180; n° 3; lire 25; lire 1000.

« Tenente, lire 2200; lire 120; n° 2; lire 25; lire 900.

« Sottotenente, lire 2000; n° 2; lire 25; lire 600. »

**FAMBRI, relatore.** In seguito alla riduzione dello stipendio dei carabinieri a lire 3100, è stato deliberato di portare a 1200 l'indennità di servizio dell'arma per i capitani, per cui la quarta cifra della colonna ultima, invece di « 1000 » sarebbe « 1200. » Il numero delle razioni dei foraggi dei capitani sarebbe ridotto da tre a due, l'indennità del sottotenente sarebbe di 120 lire...

**PRESIDENTE.** L'indennità no, sarebbe l'aumento per ogni sessennio.

**FAMBRI, relatore.** L'aumento! Sta bene.

L'indennità per il servizio dell'arma al capitano sarebbe dunque ora di lire 1200.

**PRESIDENTE.** Permetta.

Il colonnello avrebbe di stipendio lire 7 mila, razioni giornaliere di foraggio 3, indennità mensile cavalli, lire 25, indennità pel servizio nell'arma, lire 1800; il tenente colonnello, stipendio lire 5300, razioni 3, indennità mensile, lire 25, indennità pel servizio nell'arma, lire 1800.

Il maggiore, stipendio lire 4300, razioni 3, indennità mensile, lire 25, indennità pel servizio, lire 1600.

Il capitano, stipendio lire 3100, razioni 2, indennità mensile, lire 25, indennità pel servizio dell'arma, lire 1200.

Il tenente, stipendio lire 2200, razioni 2, indennità mensile, lire 25, indennità pel servizio, lire 900.

Il sottotenente, stipendio lire 2000, aumento per ogni sessennio, lire 120, razioni 2, indennità mensile, lire 25, indennità pel servizio nell'arma, lire 600.

È così?

**FAMBRI, relatore.** Sì, signore.

**CERROTI.** Qui si vedono solamente noverati i colonnelli, che sono quelli comandanti di legione, coll'indennità, per il servizio nell'arma, di lire 1800. Io faccio osservare che ci sono a comandanti di legione anche dei maggiori generali, ai quali parrebbe che dovesse darsi almeno questa stessa indennità di lire 1800. Per cui io crederei necessario di mettere nel primo titolo: *Colonnelli o maggiori generali comandanti di legione*, perchè altrimenti ne verrebbe che il colonnello, per lo stesso titolo di servizio, ha più del maggiore generale.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cerroti, la prego di osservare che nello specchio n° 2 la questione da lei sollevata è già stata risolta.

**CERROTI.** Ma nello specchio n° 2 non vi è che l'indennità di lire 1200.

**PRESIDENTE.** In fine, è una questione già risolta, e lei non può risuscitarla.

**PANCRAZI.** Mi permetterà la Camera di fare alcune osservazioni intorno alla nuova proposta della Commissione.

Trovo giusta la riduzione fatta dalla Commissione a 3100 lire per lo stipendio annuo da assegnarsi ai capitani dei carabinieri onde equipararli agli altri sti-

pendi già assegnati per le armi speciali, ma nel tempo stesso che si fa questa riduzione di cento lire per lo stipendio, rilevo che si aumenta l'indennità per il servizio nell'arma sino a lire 1200, dimodochè, invece di una riduzione, si fa un aumento di 200 lire.

Questo aumento di 200 lire non mi pare giustificato, e propongo che si tenga ferma la cifra assegnata dalla Commissione nello specchio n° 10.

**CAMERINI.** Io non sono militare, nè mi mischierei in questioni tecniche, per le quali mi rimetto volentieri alle persone competenti, ma solo domanderei una spiegazione sopra un dubbio che mi sorge. Eccolo.

*(Il presidente lascia il Seggio che viene occupato dal vice-presidente Pisanelli.)*

Con gli specchi che siamo per approvare, si è fatto un aumento negli stipendi degli ufficiali.

Colla legge 7 febbraio 1865, le pensioni non sono stabilite in una quota proporzionale allo stipendio, ma sono stabilite per 30 o 25 anni di servizio, cioè nel minimo di una somma fissa e stabile. Domando se dietro gli aumenti che si vanno facendo negli stipendi, le pensioni sono anch'esse aumentate in proporzione di questi. Mi pare che c'è qualche cosa di determinato da introdurre in questo senso nella legge.

**FAMBRI, relatore.** Io non potrei dire se sia ora nelle intenzioni del Ministero di proporre una nuova legge sulle pensioni; mi pare che questo lavoro ne chiami un altro nel senso desiderato dall'onorevole Camerini, e questo a vantaggio pure dei pensionati, tanto più che la patria si è, nella legge votata ieri, ricordata di essi per approfittare forse nuovamente dei loro servizi.

Ora, però, siccome la cifra della pensione è fissa e non un'aliquota dello stipendio, essa rimane inalterata sino ad una nuova proposta di legge.

**CAMERINI.** Se la memoria non mi tradisce, io credo che, mentre si determinò una somma fissa per le pensioni, si tenne conto della proporzione degli stipendi ed il risultamento di questa proporzione fu la quota fissa.

Ora, per lo meno in linea di dubbio, giova domandare: quando si aumenta questo stipendio, non è egli naturale che la quota fissa, che era determinata in proporzione dello stipendio, si debba aumentare anche essa in relazione all'aumento?

Se l'onorevole ministro mi dice che non può risolvere immediatamente tale questione, io lo comprendo, ma vorrei per lo meno che tenesse presente questa difficoltà, perchè, se si deve rimaneggiare l'ammontare delle pensioni, vorrei che ciò si facesse in maniera logica, e si togliesse qualunque dubbio che si potesse presentare al tempo della liquidazione delle pensioni.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Come ha detto l'onorevole Fambri, la legge del 1865 stabilisce la quota di giubilazione indipendentemente dalle paghe, per cui io

credo che, senza una nuova ed espressa legge, non si può modificare l'attuale stato delle pensioni, che cioè gli attuali aumenti non potrebbero portare variazioni nelle pensioni. Ed invero, a convincersi di ciò, basta considerare che la legge del 1865 determinò uguali quote di pensione fra gli ufficiali di un egual grado delle varie armi, sebbene da arma ad arma variassero le paghe per lo stesso grado; così, ad esempio, nella fanteria il capitano di seconda classe ha 2500 lire e quello di prima classe di cavalleria 3400, eppure hanno identica quota di pensione.

Del resto, in generale, la presente legge non cambia gran che le paghe attuali: i maggiori vantaggi che può recare consistono essenzialmente negli aumenti sennazionali e nell'indennità cavalli; e questi due aumenti non hanno influenza sulle pensioni.

Se si vuole fare una legge nuova per le pensioni, sta bene; ma non mi pare sia questo il momento opportuno, e credo d'altronde che la legge che stiamo discutendo non dia motivo nè a fare una legge nuova di pensioni, nè a modificare quella del 1865.

**CAMERINI.** Scusi; non sono ancora persuaso. C'è un grado ultimo il quale ha avuto pure un aumento di stipendio. Quello di sottotenente.

Mettiamo che si debba mettere a riposo un ufficiale dell'ultimo grado, si troverà egli messo a riposo colla pensione decretata dalla legge del 1865, o la legge che stiamo discutendo gli dà diritto ad un aumento di pensione?

Io prego per lo meno l'onorevole ministro, giacchè egli dice che questa legge non è fatta, a voler studiare la cosa, per vedere quali sono i criteri che determinarono la tabella delle pensioni, e coordinare quella legge a questa che stiamo per votare.

**CERROTI.** Io prego il ministro e la Commissione a riflettere un po' su questa cosa dei comandanti di legione dei carabinieri, perchè è vero che nello specchio n° 2 per il maggior generale comandante di una legione di carabinieri reali si porta l'indennità di lire 1200; ma in questo specchio è portata anche quella di 600 lire al colonnello, perchè questo specchio qui è soltanto per le indennità secondo i diversi gradi. Ora la indennità di lire 1800 pel servizio nell'arma che si dà tanto ad un colonnello come ad un tenente-colonnello, mi pare che si dovrebbe dare *a fortiori* ad un maggior generale comandante una legione. A me parrebbe, abbenchè siasi votato lo specchio numero 2, il che non mi pare lo impedisca, ricordando quella variazione che facemmo ieri, stantechè non è stato ancora votato l'articolo, che qualora si trovasse giusto il mio dire, potrebbesi togliere nello specchio numero 2 il maggior generale comandante di una legione di carabinieri reali, e che si mettesse invece nello specchio n° 10, colonnelli e maggiori generali, comandanti di legione, per dargli l'indennità di 1800 lire invece che di 1200.



**SERPI.** Io ho domandata la parola solamente per chiedere uno schiarimento, perchè mi pare che possa nascere qualche equivoco. Noi abbiamo votato lo specchio numero 2 che fissa ai maggiori generali dei carabinieri 1200 lire d'indennità di carica, come a tutti gli altri maggiori generali; collo specchio n° 10 ora in discussione si fissano al comandante di una legione lire 1800 per lo speciale servizio del corpo; se cumulate le somme, farebbero 3000 lire.

Io ho domandato la parola per schiarire quello che la Camera intende di votare.

**FAMBRI, relatore.** Io pregherei l'onorevole Cerroti di desistere dalla sua domanda a proposito dei maggiori generali comandanti di legione. L'aver lasciato dei maggiori generali, i quali possono occupare tal posto, è un vero vantaggio per l'arma; qualora l'onorevole Cerroti insistesse, mi permetta dirgli che, così procedendo, non riuscirebbe che a danno dell'arma. Noi d'altronde abbiamo una questione pregiudiziale. Lo specchio n° 2 ha sanzionato di già 1200 lire per i maggiori generali di quest'arma; ora è vero che i colonnelli ne avrebbero 7000 più 1800 che fa 8800; ma neanche ciò li vantaggerebbe sconvenientemente sui generali che verrebbero ad avere lire 10,200. Per quanto dunque essi fossero inferiori in un'aliquota, il totale non presenterebbe meno differenza che non convenga per un grado superiore, e la sostanza è poi questa. Io pregherei per conseguenza l'onorevole Cerroti a volercisi acquetare; come pregherei egualmente l'onorevole Pancrazi a non insistere nella sua proposta di riduzione. Noi abbiamo, è vero, aumentato di 100 lire l'indennità pel servizio nell'arma ai capitani, perchè 100 sono già state tolte dallo stipendio; ma io farò osservare che nel numero delle razioni dei foraggi, in luogo di un 3 c'è un 2, per conseguenza da una parte c'è qualche cosa d'aggiunto, mentre dall'altra c'è qualche cosa di ben più forte levato, quindi compensazione abbondante per lo Stato.

Per poco che l'onorevole Pancrazi voglia ricordarsi degli accuratissimi computi fatti ieri davanti alla Camera dall'onorevole generale Arnulfi intorno alla gravità molta di tutte le spese degli ufficiali dei carabinieri, non gli parrà troppo codesto piccolo vantaggio. Consideri fra le altre la scarsità dell'indennità di trasporto per cui, quando gli ufficiali vanno in servizio eccezionale, oltre ad una fatica maggiore, hanno anche uno scapito di borsa. Io credo che non sia proprio il caso di togliere queste 100 lire proposte a favore di un'arma che rende così insigni servizi al paese e che viene così mediocrementemente remunerata.

**SERPI.** Io non posso convenire coll'onorevole Fambri che l'aver mantenuto nel corpo dei carabinieri due maggiori generali per comandare delle legioni sia un vantaggio per il corpo, perchè questi due maggiori generali occupano due posti di colonnello. In conseguenza, mentre si è fatto il posto per due maggiori

generali, togliendoli dal Comitato, si è tolto al corpo il posto di due colonnelli. Dunque questo vantaggio reale non c'è.

Del resto l'onorevole Fambri non è stato neppure esatto nei suoi calcoli. Se noi lasciamo ai maggiori generali 1800 lire d'indennità pel servizio del corpo, come comandanti di legione, e 1200 lire per indennità di carica, come maggiori generali, questi ufficiali generali, compreso il loro onorario del grado, avranno lo stipendio di 12,000 lire.

Alle cifre non si risponde.

Ripeto che io non faccio alcuna proposta di riduzione, e voterò quella somma che il ministro e la Commissione crederanno di proporre.

**CERROTI.** Ma, perdoni, se è lei che propone la riunione delle due indennità!

**SERPI.** Non la propongo. Credo che sia così.

**FAMBRI, relatore.** Scusi: lo suppone lei questo.

**SERPI.** Allora mi sarò ingannato.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Farei osservare all'onorevole Cerroti ed agli altri oratori i quali hanno espresso un consimile avviso, che, se ammettessimo adesso questa modificazione, si sconvolgerebbe tutto il sistema stato seguito nel proporre gli assegnamenti degli ufficiali.

Le indennità di carica e di comando furono fissate dallo specchio numero 2 in modo uniforme per tutti gli ufficiali generali; e se ora al maggior generale comandante di legione dei reali carabinieri, oltre all'indennità stabilita da quello specchio in lire 1200, si accordasse anche un'indennità pel servizio dell'arma in lire 1800, egli verrebbe a percepire un assegnamento maggiore di quello che gli spetterebbe se fosse non solo membro, ma presidente del Comitato dell'arma; il che ognuno vede che sarebbe ben poco conveniente.

Ora noi vogliamo che i tre ufficiali generali, primi per anzianità e per grado fra quelli provenienti dai reali carabinieri, siano al Comitato dell'arma, e non al comando di una legione, e per questa ragione è necessario che questi non siano più pagati dei primi.

D'altronde l'onorevole Fambri ha già fatto notare che, anche senza l'indennità pel servizio dell'arma, il maggior generale comandante di legione viene a percepire un assegno di mille lire superiore a quello del colonnello; non vi è quindi ragione per aumentargli anche queste altre 1800 lire.

Mi pare perciò che si possano lasciare le cose come le ha proposte la Commissione, giusta le quali, fra stipendio, indennità mensile cavalli ed indennità di carica e di comando, il maggior generale comandante di legione viene a percepire lire 10,800 all'anno, cioè 1100 lire più di quanto spetta al colonnello dei reali carabinieri comandante di legione.

**CERROTI.** Mi sta a cuore di rettificare un equivoco, il che servirà anche di risposta all'onorevole ministro

della guerra, all'onorevole Serpi ed all'onorevole relatore.

Nella mia proposta io non ho inteso di accumulare nel maggior generale comandante...

**FAMBRI, relatore.** Non ho detto questo.

**CERROTI...** L'indennità di lire 1200 portata nello specchio numero 2 e poi l'indennità di lire 1800. Allora io capisco che ne verrebbe appunto l'inconveniente che ha notato l'onorevole ministro, cioè che questo maggior generale dei carabinieri avrebbe più del presidente del Comitato.

Non è ciò che io domando, io non mi sarò fatto bene intendere, ma fin dalla prima volta che ho avuto l'onore di prendere la parola ho formolata, alla fine del mio discorso, la proposta che allo specchio n° 2 si cancellasse « maggior generale comandante la legione dei carabinieri, » e che invece, nello specchio che abbiamo ora in discussione, si mettesse « colonnello o maggior generale, » perchè il maggior generale comandante di una legione di carabinieri non abbia in seguito il diritto di venire a dirci: mi date meno di quello che date a tutti i colonnelli.

Io credo dunque che sia necessario di pareggiare, cioè che tutti i comandanti di legione, qualsiasi grado abbiano, siano maggiori generali, colonnelli o tenenti colonnelli, abbiano tutti per tal titolo la stessa indennità, perchè hanno tutti le stesse spese.

Togliamo invece l'indennità che abbiamo fissata nello specchio n° 2 in lire 1200, perchè non mi è mai passato per il capo di volerle accumulare entrambe.

Con questo io rispondo anche all'onorevole Fambri, perchè in verità non si viene ad aumentare molto ciò che percepisce il maggior generale, quando diamo loro questa indennità di lire 1800 invece di quella di lire 1200: in questo modo non facciamo che aumentare loro lire 600.

**PANCRAZI.** Risponderò brevemente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione.

Io non ho inteso niente affatto colla mia proposta di menomare per nulla la stima che ho per il corpo dei reali carabinieri, e in special modo per gli ufficiali di quest'arma, i quali prestano in ogni circostanza coraggiosi e lodevoli servizi. Ma è una ragione di equità che mi ha indotto a fare la proposta di limitare lo stipendio a lire 3100 ed a tenere ferma l'indennità di servizio nell'arma a lire 1000.

L'onorevole relatore dice che i carabinieri hanno dei servizi molto più faticosi; ma gli ufficiali dei carabinieri hanno anche l'alloggio nelle caserme per il quale pagano tenui affitti, e questo contribuisce a rendere la loro posizione migliore di quella degli altri ufficiali.

In quanto poi ai servizi che rendono gli ufficiali dei carabinieri, ripeto, io non ho nulla da dire; anzi sono sempre stato molto soddisfatto dello zelo, dell'attività e del coraggio di questi ufficiali. Una delle questioni

dell'arma dei carabinieri è che bisogna provvedere ad aumentare gli stipendi dei soldati, perchè non sono gli ufficiali che mancano: ogni giorno, anzi, ufficiali di linea domandano di passare nel corpo dei carabinieri, ma vedo con dispiacere ogni giorno abbandonare l'arma dei carabinieri dai soldati, perchè sono malamente retribuiti. Dunque la questione, per mantenere il prestigio dell'arma, non è di pagare al di là del grado gli ufficiali, ma è che bisogna pagare tutti nella medesima proporzione.

Questo ho voluto dichiarare per far vedere che io non aveva nessuna intenzione di lesinare cento lire, come diceva l'onorevole Fambri, agli ufficiali dei carabinieri.

**FAMBRI, relatore.** Non ho accusato l'onorevole Pancrazi di voler menomare la stima agli ufficiali dei carabinieri, ma l'ho accusato di voler menomare loro gli emolumenti, che hanno pure una certa importanza.

Per giunta, gli farò un'altra accusa: ed è di non aver fissato la sua attenzione su tutto lo specchio n° 10, ma solo sulla rubrica che aumenta di 200 lire l'indennità di servizio. Quest'aumento si riduce alla somma di 100 lire, perchè lo stipendio è diminuito di 100 lire. Inoltre il numero delle razioni di foraggio, lo ripeto, è ridotto da tre a due. Il valore effettivo di queste razioni sarebbe di 500 lire, quindi lo Stato prende con una mano 500 e dà coll'altra 100. Vede l'onorevole Pancrazi che non è troppo. Io lo pregherei nuovamente di ricordarsi le osservazioni e soprattutto le cifre messe avanti ieri dall'onorevole Arnulfi con molta chiarezza. Non è esatto che gli ufficiali dei carabinieri abbiano l'alloggio a titolo gratuito, lo pagheranno forse un po' meno di quel che vale, ma lo pagano, inoltre pagano i mobili.

Torno poi a dire che l'indennità di trasferta essendo insufficiente, una parte della spesa è a loro carico; quindi, oltre ad un aumento di fatica, si verifica per essi uno scapito negli emolumenti.

Per tutte queste considerazioni, e per la lunghissima permanenza che fanno nei loro gradi gli ufficiali dei carabinieri a confronto degli ufficiali delle altre armi, io prego l'onorevole Pancrazi di non insistere nella sua proposta. Nel caso che egli v'insistesse, io prego la Camera di respingerla.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone per l'arma dei carabinieri un'indennità di 1200 lire, e l'onorevole Pancrazi fa la seguente proposta:

« Propongo che sia tenuta ferma l'indennità per il servizio nell'arma ai reali carabinieri colla cifra di lire 1000 e ridotto lo stipendio a lire 3100 annue. »

In quanto allo stipendio, non v'è differenza tra la proposta Pancrazi e quella della Commissione.

**FAMBRI, relatore.** È naturale che la respingo.

**PRESIDENTE.** Il Ministero accetta la proposta della Commissione?

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Accetto la proposta della Commissione e quindi respingo quella dell'onorevole

Pancrazi. Anzi farò osservare alla Camera come si spiega questa indennità speciale ai carabinieri. Noi abbiamo due paghe: la paga degli ufficiali delle truppe a piedi e la paga di quelli delle truppe a cavallo. Per non crearne una terza per i carabinieri, si è ammessa un'indennità di servizio che si potrebbe anche portare come paga e fare così un terzo specchio di paga. Ciò spiega anche la questione sollevata dall'onorevole Cerroti, in ciò che quest'indennità di servizio è realmente un aumento di paga che si vuole accordare ai carabinieri. Ora, questo aumento, non è necessario di accordarlo agli ufficiali generali, poichè tutti gli ufficiali generali dell'esercito hanno una paga comune.

Malgrado le spiegazioni date dall'onorevole Cerroti, sta sempre il fatto che se egli dà un'indennità di 1800 lire ai generali comandanti le legioni, questi saranno retribuiti meglio che i membri del Comitato dei carabinieri, inquantochè i membri del Comitato dei carabinieri non hanno che 1200 lire; quindi egli verrebbe ad alterare essenzialmente l'essenza della questione, e la verrebbe ad alterare in modo da render difficile anche la posizione del Ministero, perchè questo sarebbe obbligato a mettere gli ufficiali più anziani e più elevati al comando delle legioni ed i meno anziani al Comitato, ciò che non starebbe bene.

C'è poi un'altra considerazione, quella cioè che il maggior generale comandante la legione, lasciando le cose come furono proposte dalla Commissione, ha sempre 1100 lire di più del colonnello; ed è, mi pare, una differenza abbastanza sensibile, mentre che il servizio è perfettamente uguale, perchè sia un maggior generale, sia un colonnello che comandi la legione, i risultati sono uguali.

Pregherai dunque l'onorevole Cerroti di non insistere e la Camera di non appoggiarlo, perchè veramente si sconvolgerebbe tutta l'economia della legge.

Quanto alla proposta dell'onorevole Pancrazi, essa si riduce alla diminuzione di lire 200 ai capitani dei carabinieri; ma queste 200 lire sono già scontate, come diceva giustamente l'onorevole Fambri, dalla riduzione di una razione di foraggio. Mi pare quindi che potrebbe rinunciare a questa proposta.

**PRESIDENTE.** Insiste, onorevole Pancrazi?

**PANCRAZI.** Io veramente avrei voluto tenere ferma la indennità di foraggi e non avrei voluta quella variazione; ma, dietro queste dichiarazioni, ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Va bene.

Vi è la proposta del deputato Cerroti che è la seguente:

« Propongo allo specchio n° 2 di cancellare, alla fine del capoverso 9, le parole: « maggiori generali comandanti di una legione di carabinieri reali, » e di aggiungere allo specchio n° 10, alla parola *colonnello* « o maggior generale comandante di una legione di carabinieri reali. »

**BERTEA.** Mi perdoni, l'onorevole Cerroti, ma io mi sento in dovere di proporre la questione pregiudiziale alla sua proposta.

Io non entro nel merito della questione, ma la sua proposta è pregiudicata, anzi eliminata dalla votazione del quadro n° 2 già seguita.

Ben è vero che abbiamo avuto ieri l'esempio di un ritorno sulla votazione, ma non vorrei che questa eccezione diventasse la regola generale e che si disfacesse oggi quello che si è fatto ieri.

D'altronde io credo che ieri si poteva fare ciò che si fece, perchè c'è una disposizione nel regolamento, la quale fa facoltà alla Commissione di coordinare le votazioni sempre quando fra di loro vi fosse un urto diretto. Ora io ritengo che la votazione di ieri non abbia costituito altro che il riconoscimento immediato di questo fatto per parte della Camera, mentre oggi la proposta fatta dall'onorevole Cerroti conduce non a coordinare ma a modificare con una nuova votazione ciò che fu già deliberato.

Io quindi prego la Camera di votare la questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Bertea.

(È approvata.)

Metto ai voti la cifra stabilita dalla Commissione d'accordo col Ministero per l'indennità di servizio nell'arma ai capitani in lire 1200 e due razioni di foraggio.

(È approvata.)

« Tenente, stipendio annuo, lire 2200; razioni giornaliere foraggio 2; indennità mensile cavalli, lire 25; indennità pel servizio nell'arma, lire 900.

« Sottotenente, stipendio annuo, lire 2000; aumento per ogni sessennio, lire 120; razioni giornaliere di foraggio 2; indennità mensile cavalli, lire 25; indennità pel servizio nell'arma, lire 600. »

Pongo ai voti tutto lo specchio.

(È approvato.)

Ora viene lo specchio n° 11. — « Assegnamenti stabiliti per gli ufficiali in servizio sedentario:

« Colonnello, stipendio annuo, lire 6600.

« Tenente colonnello, lire 5000.

« Maggiore, lire 4000.

« Capitano, lire 2800.

« Tenente, lire 2000.

« Sottotenente, lire 1800. »

(È approvato.)

« N° 12. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale militare e civile negli istituti militari:

« Ufficiale di governo, stipendio annuo (del grado ed arma); numero delle razioni giornaliere di foraggio (del grado ed arma); indennità mensile cavalli (dell'arma).

« Ufficiale professore, id.; id.; id.; soprassoldo fisso, lire 800.

« Ufficiale professore aggiunto, id.; id.; id.; sopraddito fisso, lire 500.

« Ufficiale contabile, stipendio fisso (del grado).

« Professore di lettere e di scienze, stipendio annuo, 1<sup>a</sup> classe, lire 4000; 2<sup>a</sup> classe, lire 3500; 3<sup>a</sup> classe, lire 3000.

« Professore di disegno e maestro, stipendio annuo, 1<sup>a</sup> classe, lire 3000; 2<sup>a</sup> classe, lire 2500; 3<sup>a</sup> classe, lire 2000.

« Professore aggiunto di lettere e scienze, stipendio annuo, 1<sup>a</sup> classe, lire 2500; 2<sup>a</sup> classe, lire 2000.

« Professore aggiunto di disegno o sotto-maestro, stipendio annuo, 1<sup>a</sup> classe, lire 1500; 2<sup>a</sup> classe, lire 1000.

« *Annotazioni.* — Il personale civile insegnante aumenta di classe e quindi di stipendio ogni sessennio di servizio effettivo, sino a raggiungere quello della prima classe. »

**MINISTRO PER LA GUERRA.** D'accordo colla Commissione, propongo la soppressione dell'annotazione a questo specchio, che dica:

« Il personale civile, ecc. »

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Pongo dunque ai voti lo specchio n° 12, soppressa l'annotazione.

(È approvato.)

« N° 13. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali del corpo medico militare:

« Maggior generale medico, stipendio annuo, lire 9000; numero delle razioni giornaliere foraggio 4; indennità mensile cavalli, lire 50.

« Colonnello medico, lire 7000; n° 3; lire 15.

« Tenente colonnello medico, lire 5300; numero 2; lire 15.

« Maggiore medico, lire 4300; n° 2; lire 15.

« Capitano medico, lire 3000; n° 1; lire 15.

« Tenente medico, lire 2000.

« Sottotenente medico, lire 2000. »

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Siamo anche d'accordo con la Commissione; si tratterebbe di portare lo stipendio dei capitani medici dalle lire 3000 alle 3100, come hanno i capitani di artiglieria e del genio.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questa proposta, che lo stipendio dei capitani medici sia portato a lire 3100.

(È approvata.)

« Tenente, lire 2200.

« Sottotenente, lire 2000. »

Pongo ai voti lo specchio n° 13, testè letto.

(È approvato.)

« N° 14. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali del corpo veterinario militare:

« Tenente colonnello veterinario, stipendio annuo, lire 5000; numero delle razioni giornaliere foraggio 2; indennità mensile cavalli, lire 15.

« Maggiore veterinario, lire 4000; n° 2; lire 15.

« Capitano veterinario, lire 2800.

« Tenente veterinario, lire 2000.

« Sottotenente veterinario, lire 1800. »

(È approvato.)

« N° 15. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali del commissariato militare:

« Colonnello commissario, stipendio annuo, lire 6600; numero delle razioni giornaliere foraggio, 3; indennità mensile cavalli, lire 15.

« Tenente colonnello commissario, lire 5000; n° 2; lire 15.

« Maggiore commissario, lire 4000; n° 2; lire 15.

« Capitano commissario, lire 2800.

« Tenente commissario, lire 2000.

« Sottotenente commissario, lire 1800.

« *Annotazione.* — Cessano le indennità mensili che rappresentano foraggi. »

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Anche d'accordo colla Commissione, si sopprimerebbe l'annotazione che non avrebbe più ragione di essere.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti lo specchio n° 15, senza l'annotazione.

(È approvato.)

« N° 16. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali contabili:

« Tenente colonnello contabile, lire 5000.

« Maggiore contabile, lire 4000.

« Capitano contabile, lire 2800.

« Tenente contabile, lire 2000.

« Sottotenente contabile, lire 1800. »

(È approvato.)

« N° 17. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali della milizia provinciale:

« 1° L'ufficiale della milizia provinciale di qualunque grado riceve l'indennità di lire 200 per ogni anno che rimane iscritto nei ruoli della milizia;

« 2° È escluso da questa indennità l'ufficiale della milizia proveniente dai volontari di un anno;

« 3° All'ufficiale della milizia chiamato in tempo di pace a prestar servizio è corrisposta, a luogo della paga, l'indennità giornaliera di lire 5. Quando però detto servizio durasse meno di dieci giorni, l'ufficiale riceverà nondimeno l'ammontare di dieci giorni d'indennità, cioè lire 50;

« 4° In tempo di guerra l'ufficiale della milizia chiamato comunque in servizio, ha diritto a tutte le competenze del suo grado ed arma come se fosse nell'esercito permanente. »

**FAMBRI, relatore.** Il terzo e quarto capoverso di questo specchio (non perchè sia mutato parere intorno al loro contenuto, ma perchè non sono materia di legge, ma piuttosto di decreto) si tralasciano in questo specchio, e per conseguenza si finisce al secondo alinea dello specchio stesso.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti i numeri 1 e 2 di questo specchio.

(Sono approvati.)

I numeri 3 e 4 s'intendono soppressi.

« N° 18. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale del tribunale supremo di guerra e dei tribunali militari:

« Avvocato generale, stipendio annuo, lire 12,000.

« Sostituito avvocato generale, di prima classe, lire 8000; di seconda classe, lire 7000.

« Avvocato fiscale, di prima classe, lire 6000; di seconda classe, lire 5000; di terza classe, lire 4000.

« Sostituito avvocato fiscale, di prima classe, lire 3500; di seconda classe, lire 3000; di terza classe, lire 2500.

« Ufficiali istruttori e sostituiti istruttori (paga, foraggi e indennità cavalli del grado nella fanteria).

« Segretari principali, di prima classe, lire 4500; di seconda classe, lire 4000.

« Segretari, di prima classe, lire 3500; di seconda classe, lire 3000; di terza classe, lire 2500.

« Sostituiti segretari, lire 2000.

« Sostituiti segretari aggiunti, lire 1500.

« *Annotazione.* — Aumento del decimo di stipendio dopo 10 anni ai funzionari che tengono la 1<sup>a</sup> classe nel loro grado, e passaggio dalla 2<sup>a</sup> alla 1<sup>a</sup> o dalla 3<sup>a</sup> alla 2<sup>a</sup> dello stesso grado per quelli che ci stanno da 10 anni. Nel computare il decennio si terrà conto del tempo passato nello stesso grado o classe anteriormente alla promulgazione della presente legge, e ciò dalla data dell'ultima promozione. »

**RIGHI.** Io aveva proposto un emendamento a questa annotazione.

**PRESIDENTE.** L'annotazione è cancellata d'accordo tra Ministero e Commissione.

**RIGHI.** Mi permetta, prima d'ogni cosa, onorevole presidente, di fare un'interrogazione al relatore della Commissione sulla cancellazione di questa annotazione.

Si intende forse che il personale appartenente alla amministrazione della giustizia militare sia fatto partecipe dell'aumento sessennale accordato ai medici militari, oppure si insiste nel mantenere una differenza tra questo personale e quello appartenente all'esercizio della medicina militare?

**FAMBRI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Griffini ha facoltà di parlare.

**GRIFFINI.** Se mi permette, desidererei ancor io di sentire prima gli schiarimenti che sarà per dare il relatore.

**PRESIDENTE.** Se non si oppone il deputato Ercole, il quale aveva prima chiesto la parola, io la darò all'onorevole relatore per uno schiarimento.

**FAMBRI, relatore.** Lo schiarimento è brevissimo.

L'annotazione allo specchio numero 18 è eliminata per le stesse ragioni per cui sono stati eliminati il terzo e quarto capoverso dello specchio numero 17, non perchè si sia cambiato parere intorno a questi, ma semplicemente perchè non si crede materia di legge, ma di decreto reale.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Ercole.

**ERCOLE.** Io vorrei fare una domanda al signor ministro della guerra...

**RIGHI.** Perdoni, mi lasci schiarire, altrimenti non c'intenderemo più.

**ERCOLE.** Parli pure.

**RIGHI.** Mi si permetta di insistere nel cercare di chiarire un malinteso che mi sembra possa derivare dalle parole dell'onorevole relatore.

La Commissione propone, o meno, che il personale medico militare debba godere dell'aumento ad ogni sessennio, oppure soltanto dopo il periodo decennale, come apparisce dalla annotazione che venne eliminata?

**FAMBRI, relatore.** Sicuro, pel personale medico.

**RIGHI.** E pel personale legale militare?

**FAMBRI, relatore.** Il personale legale militare è trattato come impiegato civile.

**RIGHI.** Ecco appunto la ragione per la quale propongo il mio emendamento, il quale tende precisamente a portare una parità di trattamento per questo aumento sessennale tanto al personale legale militare addetto ai tribunali, come al personale medico militare.

**PRESIDENTE.** Mi mandi la sua proposta.

**RIGHI.** Con due parole io giustifico immediatamente questo mio emendamento; avvegnachè l'onorevole relatore ha posto perfettamente in rilievo la condizione nella quale versano quei funzionari ai quali viene affidato il difficile compito dell'amministrazione della giustizia penale militare; io quindi sopra questo terreno non aggiungo nemmeno una parola, limitandomi a far plauso a quelle giustissime della relazione in proposito. Io, considerando quali siano le condizioni speciali di questo personale e le difficoltà che avremo da superare per l'avvenire nel reclutario a quel livello di intelligenza che esigesì per l'eccezionale importanza del mandato affidatogli, mi sarei quasi sentito indotto a proporre alcune migliorie negli stipendi; ciò non pertanto, io mi astenni da ciò per tema di non riuscire, e sarei felicissimo se qualcuno dei miei colleghi sarà più fortunato di me su questo terreno, sul quale sarò assai lieto di seguire ogni proponente.

Per questa considerazione soltanto io limito il mio emendamento al concetto che manifesta nella sua relazione, che cioè fra due classi di persone che prestano servizi egualmente preziosi, come avviene del servizio medico e di quello legale, non trovo un motivo sufficiente perchè si stabilisca una diversità di trattamento. Fra esse, il medico provvede alla salute fisica, cosa preziosissima negli eserciti, ma il legale provvede alla loro salute morale, senza la quale non è possibile di immaginare neppure per un momento la possibilità di una aggregazione regolare di uomini armati. Io quindi insisto nel dire che non trovo una ragione sufficiente perchè si voglia allungare questo periodo, at-

traverso il quale un impiegato legale militare possa giungere al miglioramento del proprio stipendio. La ragione colla quale il relatore cercò di giustificare questa disparità di trattamento, mi permetta di dirglielo, è assai gracile; in quanto che egli asserisce come sarebbe difficile che non si incorresse in quell'inconveniente, che la Commissione vuole evitare a qualunque costo ed a ragione, che cioè questi aumenti sessennali valgano a sorpassare lo stipendio del grado superiore prossimo.

Mi scusi l'onorevole relatore, questo inconveniente, questo timore si evita assai facilmente appunto coll'aggiungere quel periodo che io ho avuto cura di porre nel mio emendamento, che cioè in nessun caso gli aumenti sessennali possano sorpassare lo stipendio dei gradi prossimi superiori.

Io non mi dilungo d'avvantaggio, e rimarco soltanto una cosa: che questa disparità di trattamento costituisce, ai riguardi di quella classe pregevole di impiegati, una questione, non solo di benessere materiale, ma anche di benessere e di soddisfazione morale; avvegnachè per due classi di persone egualmente pregevoli, che per la loro intelligenza devono sentire e sentono giustamente la coscienza dei loro diritti, il vedersi diversamente trattate dal potere legislativo, potrebbe quasi far loro credere che fosse diverso l'apprezzamento che viene dato ai servizi da loro prestati.

Egli è per questo che io prego la Commissione, anche sotto questo punto di vista, di voler accettare l'emendamento da me proposto, sorretto da ogni principio di giustizia e di convenienza.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

**ERCOLE.** Ripeto che intendo di fare una domanda all'onorevole ministro della guerra intorno all'istituzione del pubblico Ministero militare. Se il signor presidente crede che io possa farla in questo momento la farò, altrimenti, come mi è suggerito da alcuni, attenderò.

**PRESIDENTE.** Dal momento che le ho accordata la parola, può fare la sua interrogazione.

**ERCOLE.** Rammenterò la Camera che nella tornata del 3 giugno ultimo, l'onorevole Trombetta il quale è molto competente in questa materia, è venuto in soccorso dell'istituzione del pubblico Ministero militare, e si esprimeva in questi termini, rivolgendosi precisamente all'onorevole ministro della guerra.

« Se vuole conoscere il mio modo di vedere, diceva l'onorevole Trombetta, gli dirò senza ambagi come io creda che, il più efficace mezzo di rinvigorire il pubblico Ministero militare, consiste nel farne una fusione col pubblico Ministero civile, prescrivendosi, a cagion d'esempio, un servizio triennale per turno. »

In tal guisa, proseguiva l'onorevole Trombetta, oltre al grandissimo vantaggio di avere sempre un personale fresco, vigoroso, robusto, si acquisterebbe pure in punto di scienza legale, avendo l'esperienza bastantemente dimostrato che le cognizioni prettamente le-

gali-militari sono insufficienti nella maggior parte dei casi, e che il criterio del pubblico Ministero militare deve essere illuminato da più estesa dottrina, e da profondi studi in ogni parte del diritto penale.

Quanto poi al personale delle segreterie, pel quale non vedo necessità di fusione, non è difficile di migliorarne la condizione con appositi ordinamenti, e specialmente col sostituire altro più provvido decreto a quello del 5 febbraio 1871.

Il ministro della guerra rispondeva :

« In quanto alla prima parte del discorso dell'onorevole Trombetta, relativa alle condizioni in cui si trova il personale della giustizia militare, non posso negare che finora non ho mai portato la mia attenzione su questo personale, ed ho lasciato le cose tali quali erano, perchè trattasi di un personale civile, di un personale che è regolato da norme speciali secondo il Codice penale militare.

« Convengo del resto coll'onorevole Trombetta che se si potesse fondare questo personale con quello della giustizia civile, facendolo in gran parte dipendere dal ministro di grazia e giustizia, il quale metterebbe poi a disposizione del ministro della guerra quel dato personale che gli occorre, ciò sarebbe più vantaggioso pel servizio della giustizia militare, e pel personale che vi è destinato; quindi io non sarei alieno dall'accostarmi a quest'idea, e mi riservo di discuterne col mio collega, il ministro della giustizia, per vedere se si può prendere qualche decisione a questo riguardo. »

Invece leggo nella relazione dell'onorevole Fambri :

« I due Codici non sono e non possono essere una cosa sola; finchè rimangono speciali le giurisdizioni è opportuno, se non proprio strettamente necessario, che rimangano speciali le persone. »

In margine dice: « la fusione del pubblico Ministero militare col civile, sarebbe dannosa. »

In tanta discrepanza di pareri, io mi permetto di chiedere all'onorevole ministro se si sia concordato col suo collega il ministro di grazia e giustizia, e se divide ora l'opinione della Commissione.

Io non posso credere che voglia accostarsi all'opinione della Commissione, dal momento che in una tornata così solenne poco tempo prima ha espresso sentimenti tanto diversi.

Io desiderava pertanto di sapere l'opinione dell'onorevole ministro della guerra, e che cosa abbia fatto dopo il 3 giugno prossimo passato, relativamente a questa istituzione.

A questo scopo, mi rivolgo al ministro non alla Commissione; essa si è già espressa nella relazione.

**PRESIDENTE.** Parli; il ministro risponderà, se crede.

**FAMBRI, relatore.** Siamo d'accordo.

**ERCOLE.** Allora vuol dire che il ministro si è ritratato una seconda volta anche in questa questione.

**GRIFFINI.** Saltando di piè pari quanto disse, con accconcie parole, l'onorevole Righi, e che io voleva pure

avvertire, mi limiterò a parlare degli stipendi, che vedo proposti nello specchio dell'onorevole Commissione, per gli avvocati fiscali e per i sostituiti avvocati fiscali, stipendi che, a mio modo di vedere, sono inferiori a quelli che meriterebbe questo ragguardevole ceto di persone.

L'ultima categoria dei sostituiti avvocati fiscali avrebbe il soldo di 2500 lire. Ora mi sembra facile il comprendere l'impossibilità che un giovane ben educato, un giovane che ha fatto degli studi, un giovane che necessariamente ha dovuto contrarre certe abitudini piuttosto distinte, possa vivere insieme alla propria famiglia collo stipendio di sole lire 2500.

Si richiede in questi giovani talento, eloquenza, una continuazione di studi, si richiede che abbiano anche a spendere per procurarsi periodici legali e libri, senza dei quali non potrebbero tenersi al corrente della giurisprudenza ed all'altezza del delicato e nobile loro ufficio. Ora, se volete essere uomini pratici, ponete lo stipendio in relazione con tutte queste ragionevoli esigenze.

È vero che a favore dei detti impiegati sarebbe stato proposto dalla Commissione l'aumento del decimo del loro stipendio per ogni decennio; ma ognuno vede che quest'aumento sul soldo di lire 2500, si risolve in lire 250 dopo dieci anni ed in lire 500 dopo venti anni; epperò io lo credo così irrilevante e meschina cosa, da non dovermene occupare.

Per i medici militari sono stati proposti dei particolari vantaggi, che non so come non si vogliano accordare agli avvocati fiscali ed ai loro sostituiti.

Per esempio, è proposto nel progetto di legge B, da discutersi a momenti, che si abbiano a calcolare, pel collocamento a riposo dei medici, i cinque anni occorrenti per i loro studi universitari. Ora io non so perchè si voglia concedere questo favore ai medici e non agli avvocati fiscali ed ai loro sostituiti, per i quali pure è indispensabile un corso di studi superiori. La circostanza che i medici sono assimilati ai militari, e gli avvocati fiscali non lo sono, mi pare che non abbia alcun rapporto con questa speciale facilitazione, la quale si risolve in un modo di procurare ad entrambe le dette categorie di impiegati un sostentamento decente anche nella vecchiaia. Ma appunto perchè non credete di concedere agli avvocati fiscali quei vantaggi che godono i medici militari, compensatili con un conveniente stipendio. (*Interruzioni*)

Mi si interrompe, dicendo, che neppure i procuratori ed i sostituiti procuratori del Re sono trattati molto splendidamente. Ma debbo far osservare all'interruttore, che almeno quei funzionari hanno un'ampia e brillante carriera innanzi a sè, una carriera in cui sono relativamente facili gli avanzamenti, e che offre loro il mezzo di salire a posti elevati. Invece gli avvocati fiscali militari ed i loro sostituiti hanno una carriera molto limitata in oggi, e che si troncherebbe quasi del

tutto, ove si colorisse il divisamento della riduzione dei tribunali militari, e meritano quindi uno stipendio maggiore.

L'opportunità del proposto aumento si fa poi manifesta vieppiù, ove si confronti ciò che è proposto per gli avvocati fiscali, con quanto la Commissione vorrebbe assegnare ai segretari delle diverse categorie che figurano nello specchio n° 18. Vediamo in questo dei segretari col soldo di lire 4500 ed un *minimum* di lire 2500, e per gli avvocati fiscali si propone uno stipendio di 4000 lire, e così 500 lire di meno che per i segretari. Questo confronto non lascia dubbio sulla necessità d'aumentare il soldo degli avvocati fiscali, perchè i segretari, per quanto benemeriti, sono sempre impiegati d'ordine.

Tornerebbe qui applicabile l'osservazione fatta ieri dall'onorevole Ruspoli intorno allo specchio n° 5, che sarebbero meno retribuiti quelli che hanno studiato di più. Nella relazione della Giunta si rimarca, e molto giustamente, che i segretari dei tribunali militari dovrebbero saperne di più dei cancellieri dei tribunali civili, perchè dai primi si richiedono dei lavori che non si fanno dai secondi. Io non discuterò questa questione delicata, tanto più che venne molto acconciamente svolta nella relazione dell'onorevole Fambri.

Ciò non toglie però, che i segretari dei tribunali militari sieno sempre impiegati d'ordine e che non abbiano dovuto fare quegli studi che pure si richiedono dagli avvocati fiscali militari, e che senza speciale intelligenza, perseveranza e sacrifici finanziari non si possono compiere. Questi segretari daranno quanto possono dare, daranno ciò che hanno potuto apprendere colla pratica; ma, dal momento che essi non hanno dovuto investire sulla propria persona quelle somme che hanno dovuto spendere coloro che percorsero gli studi universitari, mi pare che non potrebbero menomamente lamentarsi, qualora il loro soldo fosse di poco inferiore a quello degli impiegati di concetto, come sono gli avvocati fiscali.

Sottopongo alla Camera un altro riflesso. Nel caso che noi non facessimo quella differenza che io propongo, verremmo all'uno od all'altro di questi due deplorabili risultati; od i sostituiti avvocati fiscali domanderebbero di passare segretari, il che proverebbe l'incongruenza della legge, oppure abbandonerebbero la carriera. E forse si appiglierebbero di preferenza al secondo partito, poichè molto facilmente potrebbero trovare degli impieghi, i quali procurassero loro un guadagno assai superiore ad annue lire 2500; essendo assai ricercati nelle molte amministrazioni private che sorgono, i giovani di capacità.

Conchiudo per non tediare la Camera. Io spero che la Commissione ed il Ministero riconosceranno meco la giustizia e l'opportunità della seguente mia proposta: che sia aumentato di lire 500 il soldo degli avvocati fiscali di ultima classe; per cui invece di lire 4000

come è proposto nello specchio n° 18, vengano ad averne 4500, e che si accrescano pure di lire 500 gli stipendi dei sostituti avvocati fiscali delle tre classi, di maniera che abbiano ad avere, quelli di prima classe lire 4000, quelli di seconda, lire 3500, e quelli di terza, lire 3000. È un leggerissimo aggravio che si porterebbe al bilancio, il quale sarebbe lautamente compensato dal conservare nell'amministrazione dei giovani abili, che corrispondano veramente alla fiducia in loro riposta, nonchè dalla certezza di avere dei processi regolarmente condotti, che non temano le censure dei magistrati superiori e non diano luogo a quegli inconvenienti che si deplorano presentemente, e che sono avvertiti anche nella relazione dell'onorevole Fambri.

Io mando il mio emendamento alla Presidenza.

SERPI. Io ho domandato la parola, se la Camera mi concede la sua attenzione, per far rilevare uno stanziamento d'una indennità che si è fatta qui in questo capitolo e che non mi pare proporzionata al grado ed alla dignità della carica a cui si riferisce. Intendo parlare dell'indennità che si è fissata al presidente del tribunale supremo di guerra.

Il presidente del tribunale supremo di guerra aveva prima un'indennità di 2400 lire. Venne quell'epoca in cui si voleva l'economia fino all'osso, ed allora il posto di presidente del tribunale supremo di guerra era coperto da un generale che noi non possiamo ricordare che col cuore commosso! Giovanni Durando, sentì l'annuncio che l'indennità di cui egli godeva era ridotta e che non gli si lasciavano che 1000 lire. Ora il presidente del tribunale supremo di guerra cosa è? È la superiore autorità giudiziaria militare e che ha giurisdizione su tutto il regno; il tribunale supremo è la Corte di cassazione militare. Noi vediamo che i presidenti delle Corti di cassazione hanno tutti 15,000 lire, e la loro giurisdizione non si estende su tutto il regno, ma è ristretta a singole provincie.

*Una voce.* A regioni.

SERPI. Sì, regioni.

Il ministro attuale, volendo riparare in parte allo sconcio che si era fatto togliendo l'indennità ai membri del tribunale supremo, cominciò a stabilire agli ufficiali generali un'indennità di carica di 1200 lire, ed ai membri civili dello stesso tribunale ridonò pure l'indennità di 1200 lire; al presidente non si aumentò che lire 200, cosicchè si fissò in 1200 lire come ai semplici giudici.

È giusto, è decoroso che, mentre si dà 1200 lire agli altri membri, si diano 1200 lire al presidente?

So che è una questione un poco difficile il proporre dinanzi alla Camera un aumento d'indennità, ma io non m'arresto perchè quando c'è la giustizia, quando c'è il sentimento della dignità, la Camera non si arresta mai e provvede conscienziosamente a spendere le due, le tre, le quattro mila lire.

Io quindi pregherei la Camera, come prego il Mini-

stero e la Commissione, di voler accogliere la mia proposta di portare l'indennità del presidente del tribunale supremo di guerra a lire tre mila.

E non domando troppo, perchè noi abbiamo già votate 3600 lire d'indennità per i presidenti dei Comitati, come per quello del Comitato dei carabinieri. Ora, fra i presidenti di Comitato ed il presidente del tribunale supremo di guerra, mi pare che non vi sia proporzione, per l'alta posizione che questi occupa.

Per conseguenza io spero che la Camera vorrà accogliere la mia proposta e portare da lire 1200 a lire 3000 l'indennità pel presidente del tribunale supremo di guerra.

FAMBRI, *relatore.* Lo specchio n° 18 ha trovato molti oratori che se ne sono occupati; e non sicuramente a torto, perchè l'argomento è della maggiore importanza. Per altro noi siamo usciti, e fieramente usciti dalla questione degli stipendi.

Mi si risponderà che io pure ho trattato lungamente codeste questioni nella mia relazione, ma io non mi trovavo allora, come oggi, di fronte al fatto compiuto della legge votata ieri; fatto sul quale a nessuno è permesso ritornare.

L'onorevole Righi ha cominciato dal domandare, come schiarimento, se ai funzionari della giustizia militare si accordasse il sessennio ovvero il decennio, avendo veduto che l'avvertenza ai piedi dello specchio era stata cancellata. Questa spiegazione è oramai stata data, ed è che si mantiene il decennio; e la Commissione persiste nella sua proposta, quantunque l'abbia tolta dallo specchio, perchè materia di speciale decreto e non di legge.

L'onorevole Righi ha protestato ed ha detto: ma per qual ragione voi accordate il sessennio al personale medico militare e non il decennio? Per qual ragione mantenete in condizioni così differenti il medico del corpo e quello dello spirito, cioè il conservatore della disciplina, che è proprio lo spirito e la vita dell'esercito?

Prima di tutto egli ha fatto una questione di cui, gli ripeto, non è qui la sede. Nella legge intorno all'ordinamento dell'esercito è stato fissato questo.

Io potrei coprirmi dietro un fatto compiuto ieri, non anni fa, cioè in condizioni non troppo diverse, e declinare ogni spiegazione in proposito.

Farò per altro osservare all'onorevole mio amico Righi che il personale medico militare può riguardarsi proprio quale un personale combattente, come quello che affronta i medesimi rischi, che si trova in continuo contatto colla truppa, che ha bisogno di dare e ricevere ordini, e in conseguenza ha bisogno di un'autorità pronta ed effettiva.

Al personale della giustizia militare non occorre invece nulla di tutto ciò; la sua dipendenza dai comandanti militari non farebbe che menomare la sua autorità; esso non ha ordini da dare e molto meno da



ricevere, egli ha semplicemente un Codice da applicare. (*Segni di assentimento*)

Dell'autorità del resto ne ha d'avanzo per la natura seria ed alta del proprio ufficio; che questa disparità di condizioni porti con sé una disparità di trattamento, è affatto naturale. Può dire, e dice l'onorevole Righi, che non è l'unità dei criteri, ma la non inferiorità della carriera e dei vantaggi che egli chiede. Egli ha perfettamente ragione, ma allora chieda modificazioni di cifre, non di forme e di nomi: un decennio forte può ben valere due e tre sessenni esigui. Parli di proporzioni e se sarà nel proprio campo si potrà forse discutere.

Quanto alla considerazione del corpo, lo specchio n° 18 contiene stipendi non inferiori, anzi superiori a quelli dei medici militari. Abbiamo un avvocato generale a lire 12,000, dei sostituti avvocati generali a lire 8000 e 7000; per cui si arriva insomma, nello specchio degli assegnamenti stabiliti pel personale della giustizia militare, al massimo stipendio ordinario a cui possa giungere un ufficiale in tempo di pace, cioè di luogotenente generale a 12,000 lire.

Per conseguenza la carriera c'è; la questione è di tempo di percorrenza.

Quanto al concetto di fondere la giustizia militare colla civile, che è stato messo innanzi a proposito di questo specchio, esso è affatto fuori di discussione oggi, e ci porterebbe molto e molto lontani dal nostro soggetto.

La Commissione ha già espresso il proprio parere nella relazione, di lasciare le cose come stanno e di lasciare distinti i personali, come lo sono necessariamente e nella forma e nello spirito e nello scopo i due Codici. Sull'unità dei criteri di trattamento ci sto, sulla possibilità dello scambio di personali ci sto anche, ma sulla unificazione no.

E, dicendo io, dico la Commissione.

(*Interruzione dell'onorevole Corte.*)

L'onorevole Corte mi interrompe come quello che era di tutt'altro parere; io lo so, ma io ho parlato della maggioranza e non della totalità della Commissione. (*Interruzione del deputato Ercole*)

Torno a dire che questa non è la sede della questione. Ritorno sopra quest'argomento quando ne verrà l'occasione, e caricherò a fondo i miei contraddittori.

Intanto il fatto esiste come io lo voglio, e venne sanzionato in una legge votata ieri.

L'onorevole Righi e l'onorevole Ercole vorrebbero che le condizioni degli ufficiali fiscali fossero identiche a quelle dei medici. Questa unità di criterio, ripeto, non può sussistere, perchè la base di questi criteri è essenzialmente diversa.

Abbiamo votato che gli ufficiali della giustizia militare siano ufficiali civili; ciò fatto, esistendo altri ufficiali che hanno ufficio e carattere non solo analogo,

ma identico, noi non possiamo dilungarci nè legalmente nè ragionevolmente dal sistema col quale sono trattati quelli. È poi curioso che una diversità di trattamento, come sarebbe la sostituzione del sessennio al decennio, sia desiderata da coloro che vogliono la fusione, e che io, che non la voglio, sia obbligato, in omaggio ai voti della Camera, a propugnare in ciò un trattamento comune, cioè un avviamento di fatto ad essa.

Il sessennio agli avvocati fiscali e sostituti sarebbe non solo una anomalia ma un equivoco, che paralizzerebbe la loro qualità di impiegati civili e, tenendoli a mezz'aria, torrebbe loro forse in seguito (o almeno renderebbe controverso) ogni vantaggio che potesse venir fatto alla magistratura civile. È pertanto anche nel loro interesse, che sento vivissimo, che io respingo la proposta dell'onorevole Righi, sebbene io sia con lui del parere che il sessennio risponda molto meglio allo scopo che non il decennio. Il *decennio* è un far troppo aspettare; il periodo è sproporzionato all'importanza non grande delle cifre e alla brevità della vita.

Quando verrà la legge sullo stato degli impiegati, io voterò per ragioni di merito ciò che oggi combatto per ragioni d'ordine e di forma.

Ho anche il dispiacere di non potere appoggiare la proposta dell'onorevole Griffini, perchè sieno computati agli avvocati fiscali militari gli anni di laurea. (*Interruzione*)

Qualcheduno, se non il Griffini, ha proposto ciò. Ebbene sia questo o quello io non posso accettare questa proposta, perchè gli è un fatto eccezionale applicato ai funzionari esclusivamente militari, e ad una sola classe di essi, vale a dire ai medici.

A più forte ragione, per esempio, avrebbe potuto mettersi in campo l'argomento a proposito degli ufficiali di artiglieria e del genio provenienti dagli ingegneri, e computar loro gli anni di Università. Ora questi anni non si sono loro computati, e si è fatto bene a non farlo, in quanto che nello stesso corpo ci sarebbero stati individui provenienti dall'Accademia che, a quasi parità di studi e di spese preparatorie, non avrebbero avuti gli stessi vantaggi.

Comunque poi sia per loro, dirò che per gli avvocati fiscali non sarebbe mai il caso. Per gli impiegati civili gli anni di studio all'Università non vengono computati, perchè si farebbero loro condizioni essenzialmente diverse.

L'onorevole Griffini (questa volta si è lui, non è vero?) ha fatto delle osservazioni importanti intorno alla cifra degli stipendi. Egli ha detto: osservate che la Commissione ha migliorato considerevolmente la condizione dei segretari. È vero che ha fatto ciò ed ha creduto di fare cosa perfettamente conforme all'interesse del servizio.

I segretari dei tribunali militari hanno un ufficio

che per verità non sono ora per la grande maggioranza in grado di compiere col loro criterio, vale a dire quello di redigere *di suo* i motivati delle leggi e delle sentenze pronunciate dai tribunali militari; i quali, come tutti sanno, non sono per legge composti di persone fornite di studi legali. Il personale dei segretari non viene oggi reclutato tra il personale dei legali e noi ne abbiamo i più grandi sconci del mondo. Finchè il reclutamento dei segretari non cambia, noi avremo dei motivati i quali saranno o l'eco della difesa o l'eco dell'accusa; perchè il tribunale può avere tutto il senno, tutta l'equità di un *giurì* ideale; ma uomini non legali non potranno mai formulare i motivi per modo, che quando la sentenza venga portata ad una Corte di cassazione, questa non trovi a ridire.

Bisogna che il personale dei segretari, da ora innanzi, sia preso completamente fra i legali; ed è con questo concetto che la maggioranza della Commissione ha approvato lo specchio n° 18, che ne migliora considerevolmente gli stipendi; ed è secondo questo concetto, che nessuno troverà eccessivo il *maximum* di lire 4500 fissato alla loro carriera.

Quanto al personale degli avvocati fiscali, l'onorevole Griffini ha fatto una proposta. Egli ha detto: voi avete una classe di avvocati fiscali, la terza, la quale viene ad avere uno stipendio inferiore a qualche segretario. Avete per conseguenza il vostro personale superiore, del quale qualche membro può domandare di far passaggio alla classe inferiore, che sarebbe quella dei segretari.

La sua osservazione non ha un valore generale, perchè è tutt'altro che vero e giusto che il *maximum* delle carriere inferiori debba stare al disotto del *minimum* e neanche del medio delle superiori. Nel caso speciale però l'argomento ha qualche base e non si può disconvenire che 4000 lire per un avvocato fiscale, che ha reso tanti servizi prima di arrivarci (considerando segnatamente la particolare lentezza della carriera), non sia meschino. Egli ha proposto le cifre di 5, e 6000 lire per gli avvocati fiscali, e le cifre di 4000, 3500 e 3000 per i sostituti avvocati fiscali.

Mi riservo di consultare la Commissione intorno a queste cifre. La mia opinione personale è che egli abbia perfettamente ragione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Pissavini.

**SERPI.** Permetta: vorrei fare una rettificazione.

Mi è occorsa una svista. La Camera ha già votato ieri le lire 4500.

**FAMBRI, relatore.** Dal momento che l'onorevole Serpi riconosce la cosa, non è più il caso di risposta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pissavini...

**PISSAVINI.** Io avrei sperato che la Giunta, accordando ai medici militari ed ai commissari di guerra l'aumento sessennale, non avrebbe opposta seria difficoltà all'adozione dell'emendamento proposto dall'onorevole Righi, al quale io pure mi sono associato, tendente ad

estendere eguale beneficio ai funzionari della giustizia militare.

Gli argomenti in favore dell'aumento sessennale, anzichè decennale, ce li fornisce eloquentemente la relazione dell'onorevole Fambri. Io mi permetterò di aggiungere alcuni altri con quel *sentimento dell'istituzione*, che prima di tutti l'onorevole Fambri non disconosce nei funzionari della giustizia militare.

Primo fra questi argomenti campeggia lo scarso numero dei tribunali militari e la conseguente ristrettezza dei quadri, che rendono pressochè impossibili o ben rare le promozioni. In 10 anni, se esatte sono le informazioni da me assunte, non fu promosso ad avvocato fiscale che un solo sostituto. In dieci anni, quelli che erano procuratori del Re sono passati procuratori generali, ed i sostituti sono tutti procuratori del Re.

Colla riduzione or ora proposta dalla Giunta nel numero dei tribunali militari, un sostituto per passare avvocato fiscale dovrà aspettare per lo meno un tempo non minore di 15 anni.

Questi calcoli naturalmente non hanno potuto fare sull'animo mio che una ben triste impressione, per cui mi permetto chiedere: è giusto, equo, umano, utile al servizio che ciò sia? Non ispetta a me, ma alla Camera il deciderlo.

I medici militari, per la legge del 28 giugno 1866, hanno già conseguito uno o due aumenti quinquennali, e del quinto dello stipendio. Hanno poi avuto ancora l'indennità di alloggio.

I funzionari della giustizia militare nulla, affatto nulla di tutto questo.

I medici militari per le nuove proposte, non solo conservarono per diritto acquisito i vantaggi loro competenti in forza della legge del 1866, ma conseguirono anche l'aumento sessennale denegato alla giustizia militare, ed avranno per di più l'indennità cavalli, foraggi, ecc.

I medici militari godranno ancora altro eccezionale vantaggio.

I cinque anni trascorsi nell'Università del regno verranno loro computati come servizio utile per la pensione. Perchè adunque la giustizia della Commissione diniega ai funzionari della giustizia militare eguale favore, se identiche, se non preponderanti, sono le ragioni che militano in favore di questi ultimi?

Io mi guarderei bene dal disconoscere l'importanza del servizio sanitario e la necessità di adescare valenti medici a prendere servizio, ma la Commissione nella sua relazione osserva che anche il reclutamento degli avvocati militari diventerà impossibile, a meno che non si chiudano tutti e due gli occhi sulla capacità, ove non si allettino valenti giureconsulti con adeguati vantaggi.

A fronte di sì esplicita dichiarazione, non so comprendere come mai abbia usato due pesi e due misure,

nè tanto meno mi riesce capire da qual sentimento sia stata animata nello stabilire senz'altro un diverso trattamento pei funzionari della giustizia militare.

Una difficoltà, posta in campo dall'onorevole Fambri, per una eguaglianza di trattamento sta nelle disposizioni delle leggi vigenti.

Gli impiegati della giustizia militare, dice l'onorevole relatore, sono funzionari civili a cui non è accordato che un aumento decennale. Quest'argomento, mi perdoni l'onorevole Fambri, non può avere nè forza nè autorità, poichè è fuori di dubbio che a tutti i professori delle Università ed agli insegnanti dell'istruzione secondaria è concesso un aumento quinquennale.

Se dunque non sussiste l'ostacolo accennato dall'onorevole relatore, se la Commissione conviene in massima che hanno a farsi i migliori vantaggi possibili alla giustizia militare, si accordi al personale della medesima l'aumento sessennale e si abbonino ai laureati i cinque anni di Università.

La Camera, nel dare il suo voto favorevole, per un sentimento di equità e di giustizia, all'emendamento dell'onorevole Righi, previene lo sconcio che una questione di formalismo abbia a strozzare la sostanza della cosa. Perisca dunque il formalismo, ma si salvi il principio.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Io debbo rispondere anzitutto alla questione, sollevata dall'onorevole Ercole, di far passare l'amministrazione della giustizia militare sotto la dipendenza del guardasigilli, anzichè sotto il ministro della guerra.

Io ho promesso un giorno, rispondendo all'onorevole Trombetta, che avrei studiato questa questione col mio collega il ministro di grazia e giustizia, e difatti l'ho studiata, e con me anche l'avvocato generale militare, ma si è riconosciuto che nelle condizioni attuali sarebbe impossibile attuare quest'idea, tanto più che per farlo bisognerebbe modificare il Codice penale militare. Però è questione che potrà essere trattata con maggior comodo in avvenire.

In quanto alla proposta dell'onorevole Righi, appoggiata dall'onorevole Pissavini, io osserverò che qui il Ministero nel proporre gli assegnamenti è partito da un concetto generale, poichè alla dipendenza del Ministero della guerra si trovano e personali militari e personali civili. Gli ufficiali sono retti da leggi speciali, quali sono: la legge sullo stato degli ufficiali, quella per l'avanzamento, quella per le pensioni e il Codice penale militare.

Se in queste leggi d'ordinamento militare possiamo discutere di quanto ha tratto ai personali militari, non credo che altrettanto convenga fare a riguardo dei personali civili, dipendenti dal Ministero della guerra. Essi entrano nella categoria generale degli impiegati civili, e ad essi è quindi applicabile la legge che accorda un aumento di un decimo sugli stipendi infe-

riori a lire 4000 per ogni decennio passato nello stesso grado.

Questa è la ragione per la quale, d'accordo colla Giunta, fu fatta l'annotazione apposta in calce allo specchio n° 18 della Commissione. Quando l'aumento quinquennale sarà ammesso per gli impiegati civili, si potrà anche applicare a quelli fra essi che dipendono dal Ministero della guerra.

Ma ora non vorrei pregiudicare siffatta questione, e quindi prego che una decisione al riguardo sia rinviata a quando si discuterà la legge sullo Stato degli impiegati civili, sulla quale vi è già stata distribuita la relazione della Commissione, e quindi sarete certamente chiamati a deliberare in tempo non lontano.

Gli onorevoli Griffini e Pissavini hanno parlato dei vantaggi che ha il corpo medico militare sul personale dei tribunali militari, ma non hanno indicato gli svantaggi del primo rispetto al secondo.

Debbo far osservare alla Camera che un avvocato dell'età di 23 o 24 anni può essere nominato sostituito avvocato fiscale e quindi ricevere subito uno stipendio di lire 2500. All'incontro, gli ufficiali medici entrano in carriera con sole lire 2000. Come vedono, fra gli uni e gli altri corre una bella differenza. E si che non si può affermare che l'avvocato compia studi superiori a quelli del medico, tanto più che il corso universitario di medicina è più lungo di quello di legge. Se poi prendono un ufficiale d'artiglieria o del genio proveniente dagli'ingegneri, vedranno che questi pure entra in carriera con lire 2000.

Vedano dunque quale vantaggio abbiano gli impiegati della giustizia militare di fronte agli ufficiali.

È un fatto che oggi vi è un grande arenamento nelle carriere dei funzionari della nostra giustizia militare, ma questo è un fatto accidentale, che proviene dacchè, dal 1860 al 1866 abbiamo dovuto creare moltissimi tribunali, che poi abbiamo dovuto man mano sopprimere, grazie all'assetto che ha preso anche questo ramo importantissimo di pubblico servizio. Per quel fatto si dovette impiegare un numero rilevante di funzionari che poi si dovettero collocare in aspettativa, riducendo così il personale. Da 5 o 6 anni a questa parte abbiamo avuta un'eccedenza di personale molto considerevole da collocare, e questo ha ritardate le promozioni, ma è un fatto accidentale che la legge non può modificare. Esso si modificherà da sè, naturalmente, quando sieno cessate le cause che l'hanno prodotto. Non vorrei quindi che, per correggere le conseguenze di uno stato anormale e così accidentale, si volessero adottare dei temperamenti che verrebbero ad aggravare le finanze dello Stato.

In conclusione dunque, quanto alla proposta Righi, io non la respingo in modo assoluto; io credo che anche agli impiegati civili sarà accordato un aumento sessennale anzichè decennale; ed ammesso allora que-

sto principio, esso si applicherà anche ai personali civili dipendenti dal Ministero della guerra.

In quanto alla proposta dell'onorevole Griffini, mi vi oppongo assolutamente, perchè porterebbe un aumento sul bilancio già calcolato. Certamente l'aumento non sarebbe tanto grave, ma io non lo accetto per principio, perchè non vedo la ragione di accettarlo. Ci sarebbe un motivo speciale per quelli che oggi sono in carriera, perchè quelli incorsero nella disgrazia di avere una diminuzione nei quadri rispettivi, e quindi ne sopportano le conseguenze; ma in avvenire non è vero che questa carriera sia troppo limitata, avrà uno sviluppo eguale per lo meno a quello del personale sanitario, col vantaggio enorme dell'entrata in carriera con 2500 lire, mentre gli altri entrano con 2000 lire al massimo.

Prego quindi l'onorevole Righi a voler rimandare la sua proposta.

**CORTE.** Innanzitutto debbo dichiarare in nome della Commissione che essa, nella sua grande maggioranza, respinge tutti questi emendamenti, inquantochè involgerebbero un principio, ed è che queste tabelle sono state fatte partendo dal concetto che gl'impiegati dei tribunali militari non sono altro che persone le quali appartengono alla categoria degl'impiegati civili in carriera giudiziaria, i quali fanno questo servizio speciale presso l'esercito, e che quindi non devono avere una posizione nè superiore nè inferiore.

Ora il dare ad impiegati dell'ordine giudiziario applicati ai tribunali militari l'aumento sessennale, mentre questo non si dà agl'impiegati giudiziari dell'ordine civile, costituirebbe uno stato eccezionale, e per conseguenza non crediamo che si debba accettare.

Ma, fatta questa dichiarazione, io devo dire brevemente il perchè avevo chiesta facoltà di parlare.

Io l'ho domandata quando l'onorevole mio amico Fambri, rispondendo alla proposta, fatta dall'onorevole Righi e dall'onorevole Ercole, di dare ai tribunali civili in certo modo la giurisdizione sui reati militari, disse che la Commissione era contraria a questa idea; faccio un'eccezione per me. Io ho un'opinione assolutamente opposta. Io sono contrario al tribunale supremo di guerra, come altresì a tutte le ingerenze curiali nella giustizia militare. Il mio ideale è un Codice penale militare, dal quale si tolgano assolutamente tutti i reati che non sono di natura esclusivamente militare; che in esso non siano contemplati che quei reati che colui che non è militare non può commettere, e che per questi sieno tolte quelle formalità curiali e sieno lasciati alla giustizia loro naturale, vale a dire agli antichi Consigli di guerra reggimentali e divisionari che procedevano benissimo, e che nei paesi retti con forme più liberali sono conservati.

Nella nostra giustizia militare noi abbiamo introdotto vere superfetazioni. I Francesi stessi non hanno il tribunale supremo di guerra. Non parliamo poi nè

dell'Inghilterra nè degli Stati Uniti d'America, le quali nazioni, malgrado la loro libertà, mantengono ancora (e credo facciano bene) il sistema dei Consigli di guerra reggimentali; hanno sottratto dai loro articoli di guerra, come li chiamano, una infinità di reati per i quali noi conserviamo al soldato una giurisdizione speciale, mentrechè dovrebbe essere mandato dinanzi ai tribunali ordinari.

Quindi il mio concetto era ben diverso. Io non voglio, per esempio, dare ai tribunali ordinari a giudicare la diserzione, ma non voglio neppure che i tribunali militari debbano sentenziare in cause di furto; il furto si commette come individuo, e non come soldato, e di questo si deve quindi essere punito dai tribunali civili e non da un tribunale eccezionale, come è quello militare.

Ecco quello che io volevo spiegare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Righi ha facoltà di parlare.

**RIGHI.** Io accetto assai lietamente la dichiarazione stata fatta dall'onorevole ministro della guerra, pienamente conforme a quella del relatore, inquantochè con questa viene riconosciuta ed accettata perfettamente la ragionevolezza dell'emendamento da noi proposto.

Io temo però che l'onorevole ministro possa essere caduto inavvertentemente in un errore; e sarebbe semplicemente un errore di previsione, sul quale io amo d'intendermi sin d'ora.

Si può bene immaginare che, avendo io una nozione di più di quella che il ministro ed il relatore hanno manifestato intorno al progetto di legge che verrà fra pochi giorni presentato alla Camera dalla Commissione, relativo allo stipendio degli impiegati civili, sarei disposto a ritirare immediatamente e di buon grado l'emendamento proposto a riguardo del personale legale addetto ai tribunali militari; avvegnachè, accettando ciò che viene proposto per gl'impiegati civili, noi faremo a questo personale, a cui riguardo presi la parola, un trattamento migliore; giacchè la Commissione per gli impiegati civili propone l'aumento del decimo non sessennale, ma quinquennale. Vede quindi la Commissione che io non ho ad esitare un momento a ritirare il mio emendamento: ma a patto però che prima c'intendiamo chiaramente sopra la qualifica che noi dovremo attribuire al personale legale addetto ai tribunali militari. La Commissione che riferisce intorno allo stipendio degl'impiegati civili intende con questa parola di abbracciare gli impiegati di ogni genere, di ogni categoria di funzionari pubblici, non compresi però, si badi bene, quelli che noi designiamo sotto il nome di magistratura, tutti i magistrati civili addetti all'amministrazione della giustizia non militare propria, tanto in sede civile che penale.

Ora io propongo il quesito all'onorevole ministro della guerra, e gli domando: quando noi saremo per

vedere se al personale addetto ai tribunali militari sia applicabile o meno l'aumento quinquennale che viene proposto dalla Commissione per l'aumento degli stipendi degli impiegati civili, sorgerà indubbiamente la domanda: se questo personale legale militare deve essere compreso nell'ampia significazione della parola *impiegati*, oppure appartenga, come potrebbe più facilmente avvenire, agli impiegati che costituiscono la magistratura propriamente detta.

E badisi bene che, dalla definizione, dalla risoluzione di questo quesito ne deriva un divario grandissimo nel trattamento di questo personale riguardo all'aumento periodico.

Fin d'ora io voglio prevedere l'obbiezione che potrà venir fatta cioè, se la Commissione riterrà che alla magistratura civile non sia necessario per qualsiasi motivo, che ora non occorre discutere, non convenga, ripeto, attribuire alla stessa questo aumento quinquennale, la medesima convenienza dovrebbe risultare pel personale della magistratura addetta all'esercizio dei tribunali militari. Tale ragionamento non sarebbe accettabile, perchè un argomento convincente in contrario si è questo che, cioè, nella magistratura civile vi è un movimento di carriera continuo in linea ascendente, nel mentre nel personale addetto ai tribunali militari per forza di cose c'è purtroppo una stazionarietà che è veramente desolante per tutti quei giovani che si sentono crescere le ali, ed il diritto ad un più sollecito miglioramento. Non è un'asserzione, è un fatto positivo incontestabile cotesto, e lo stesso onorevole relatore lo pose in evidenza, asserendo come basti vedere i pochissimi mutamenti, che sono quasi nulli, per capacitarsi che bisogna porre di fronte un corrispettivo a queste limitatissime speranze che possono essere nutrite dalla magistratura militare appunto perchè le promozioni si fanno sospirare assai lungamente, come quelle che sono limitatissime.

Quindi io concludo col dire che, se l'onorevole ministro assume un impegno morale di far classificare il personale addetto ai tribunali militari fra quella cerchia d'impiegati civili a cui la Commissione attribuisce l'aumento quinquennale, io ritiro il mio emendamento; in caso diverso, io mi trovo in dovere d'insistere nello stesso.

**ERCOLE.** Anzitutto ringrazio l'onorevole ministro della guerra della cortese sua risposta, ed in secondo luogo io dirò che non avrei mai creduto che non fossi più in tempo di fare la mia interrogazione, per cui egli mi scuserà se la feci ora. D'altronde un deputato è anche compatibile se non ha letto tutto; vede bene l'onorevole ministro che lo stesso onorevole nostro presidente si trova sovente imbarazzato dall'abbondanza del lavoro.

Detto questo, prendo atto della sua dichiarazione, cioè che egli non ha definitivamente ancora risolto questa questione.

Riconosco io per il primo che l'onorevole ministro non ebbe il tempo necessario per risolvere una questione tanto ardua.

Quando ha fatto la dichiarazione da me riferita nella tornata del 3 giugno, l'onorevole ministro aveva già presentato il suo progetto di legge sull'ordinamento militare, e pochi mesi dopo gli onorevoli Corte e Fambri hanno presentate le loro relazioni. Era quindi sommamente difficile di risolvere, su due piedi, siffatta questione.

Ma dal momento che attualmente questa questione è sul tappeto e che sarà studiata da uomini competenti, come mi promette l'onorevole ministro, io spero che la medesima si risolverà o nel modo indicato sia dall'onorevole Trombetta e dall'onorevole ministro, o nell'altro esposto ora dall'onorevole Corte; e dico che una deliberazione bisogna prenderla, perchè oggidi, a dir vero, non si sa cosa siano questi impiegati; imperocchè se vanno al Ministero di grazia e giustizia, questo non li riconosce; quello della guerra li considera metà civili e metà militari, e loro nega perfino il beneficio del sessennio.

Conchiudo adunque dicendo che in simili quistioni bisogna attenersi ai principii, giacchè se si abbandonano i principii, si fa sempre male.

**GRIFFINI.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Griffini ha la parola per una dichiarazione.

**GRIFFINI.** Io sono molto dolente di non poter ritirare l'emendamento che ebbi l'onore di presentare, e ne dico il perchè.

Non posso ritirarlo, non tanto nell'interesse degli avvocati fiscali, quantunque sia intimamente convinto dell'opportunità di migliorarne la sorte, quanto nell'interesse della giustizia militare, mentre io credo che facendosi un trattamento inadeguato ai ripetuti funzionari, ne scapiterebbe l'amministrazione della giustizia, e conseguentemente anche la disciplina ed il morale dell'esercito. I miei onorevoli colleghi, io credo, si persuaderanno agevolmente che con 2500 lire all'anno non si può vivere con decoro e con una famiglia nelle grandi città dove esistono i tribunali militari. Dunque, se si vuole far nulla, si ritireranno i buoni avvocati fiscali, e penseranno ad aprirsi altra carriera, ed allora come si farà?

Bisognerà essere larghi nell'accettare i ricorrenti, e come dissi, ne soffrirà l'amministrazione della giustizia militare.

Io credeva che questo argomento dovesse esercitare una grande influenza sull'animo dell'onorevole ministro della guerra; ma ad ogni modo non posso acquietarmi alle sue risposte, ed è per ciò che con dispiacere debbo insistere nel mio emendamento.

**FAMBRI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha la parola.

**FAMBRI, relatore.** Io debbo fare un'osservazione, che

ho fatta pochi momenti sono, vale a dire che nella legge precedente è stato stabilito che i funzionari della giustizia militare sono impiegati civili. Ora, tra gl'impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra, non c'è che il personale dei tribunali militari che presenta un effettivo parallelismo. Ciò non potrà non avere i suoi effetti. Quando si farà la legge che porterà le migliorie indicate dall'onorevole Righi per gl'impiegati civili, si sottintende che siccome i magistrati militari non possono essere identificati cogl'impiegati civili nei soli oneri, i benefici di cotesta nuova legge dovranno essere applicati a tutto il personale compreso nello specchio n° 18.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta dell'onorevole Griffini è appoggiata.

(È appoggiata.)

Siccome si deve votare umero per numero, innanzitutto metto ai voti il n° 1, cioè che all'avvocato fiscale di terza classe, invece di lire 4000, si assegni lo stipendio in lire 4500.

(Non è approvato.)

Ora passeremo all'altra proposta...

**GRIFFINI.** Dispensò il signor presidente dal porre le altre parti ai voti. (*ilarità*)

**PRESIDENTE.** Domando al deputato Righi se mantiene il suo emendamento.

**RIGHI.** Facendo tesoro delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti lo specchio n° 18.

(È approvato.)

« N° 19. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale farmaceutico militare :

« Chimico farmacista, lire 5000.

« Farmacista capo, lire 3000.

» Farmacista, lire 2500.

« Sotto-farmacista, lire 2000.

« Sotto-farmacista aggiunto, lire 1500. »

Anche qui l'annotazione è cancellata.

(È approvato.)

« N° 20. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale dei ragionieri dell'artiglieria e del genio :

« Ragioniere capo, stipendio annuo, lire 4000.

« Ragioniere principale di prima classe, lire 3500 ; di seconda classe, lire 3000.

« Ragioniere di prima classe, lire 2500 ; di seconda classe, lire 2000.

« Aiutante ragioniere, lire 1500. »

L'annotazione è parimenti cancellata.

Onorevole Ercole, ha facoltà di parlare.

**ERCOLE.** Nella tornata del 15 marzo io aveva presa riserva per il personale delle sussistenze militari, relativamente alle paghe ed agli stipendi, e perchè fosse ad esso estesa la tabella n° 20, che contempla i ragionieri del genio e dell'artiglieria.

L'onorevole relatore Corte mi osservò che la mia

proposta la doveva fare quando fosse venuta in discussione la legge sugli stipendi ; sarebbe quindi venuto ora il turno di fare questa proposta ; ma siccome, in unione al mio onorevole amico Pissavini, ho sottoscritta un'aggiunta all'articolo 1 ; così, mentre mi sciolgo dalla riserva, dichiaro che in caso di bisogno parlerò quando verrà in discussione il detto articolo d'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti lo specchio n° 20.

(È approvato.)

« N° 21. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale dei capi tecnici e controllori d'artiglieria e genio :

« Capo tecnico principale, stipendio annuo, prima classe, lire 3500 ; seconda classe, lire 3000.

« Capo tecnico, prima classe, lire 2500 ; seconda classe, lire 2000.

« Sotto-capo tecnico, lire 1500. »

L'annotazione è cancellata.

(È approvato.)

« N° 22. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale tecnico dell'istituto topografico militare :

« Geografo capo, stipendio annuo, lire 6000.

« Geografo principale di prima classe, lire 5000 ; di seconda classe, lire 4000.

« Geografo di prima classe, lire 3500 ; di seconda classe, lire 3000.

« Aiutante geografo di prima classe, lire 2500 ; di seconda classe, lire 2000.

« Aiutante calculatore di prima classe, lire 1000 ; di seconda classe, lire 1500 ; di terza classe, lire 1200.

« Topografo capo, lire 5000.

« Topografo principale di prima classe, lire 4000 ; di seconda classe, lire 3500.

« Topografo di prima classe, lire 3000 ; di seconda classe, lire 2500.

« Aiutante topografo di prima classe, lire 2000 ; di seconda classe, lire 1500.

« Allievo topografo, lire 1200. »

Anche l'annotazione di questo specchio è cancellata.

(È approvato.)

« N° 23. — Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli scrivani locali e per gli assistenti locali del genio militare :

« Scrivano locale di prima classe, stipendio annuo, lire 1400.

« Scrivano locale di seconda classe, lire 1200.

« Scrivano locale di terza classe, lire 1000.

« Scrivano locale di quarta classe, lire 800.

« Assistente locale del genio di prima classe, lire 1600.

« Assistente locale del genio di seconda classe, lire 1400.

« Assistente locale del genio di terza classe, lire 1200.

« Assistente locale del genio di quarta classe, lire 1000. »

L'annotazione anche qui è cancellata.

(È approvato.)

« — N° 24. Specchio dell'assegno giornaliero agli uomini di truppa dei vari corpi ed armi dell'esercito:

« Furiere maggiore, fanteria di linea (meno i granatieri), compagnie infermieri e di disciplina, corpo invalidi e veterani, sott'ufficiali, caporali e soldati di custodia alla reclusione militare ed alle carceri militari, lire 2 530; granatieri, bersaglieri, genio, artiglieria da fortezza, pontieri, lire 2 580; cavalleria, artiglieria da campagna, compagnie del treno, veterani di artiglieria e genio, lire 2 660.

« Furiere, id., lire 1 980; id., lire 2 030; id., lire 2 110.

« Sergente, id. lire 1 680; id., lire 1 730; id., lire 1 810.

« Caporale maggiore, id., lire 1 310; id., lire 1 380. id. lire 1 460.

« Caporale, id., lire 1 110; id., lire 1 180; id., lire 1 260.

« Trombettiere, id., lire 1 060; id., lire 1 130; id., lire 1 210.

« Appuntato, id., lire 1 010; id., lire 1 080; cavalleria, lire 1 160; artiglieria, lire 1 110.

« Soldato, id., lire 0 960; id., lire 1 030; id., lire 1 060.

« Carabinieri reali — Carabinieri a piedi:

« Maresciallo d'alloggio maggiore, assegno giornaliero, lire 3 35.

« Maresciallo d'alloggio capo, id., lire 3 35.

« Maresciallo d'alloggio ordinario, id., lire 2 75.

« Brigadiere, id., lire 2 30.

« Vice-brigadiere, id., lire 1 95.

« Carabiniere, id., lire 1 90.

« Allievo, id., lire 1 18.

« Carabinieri a cavallo:

« Maresciallo d'alloggio maggiore, id., lire 4 01.

« Maresciallo d'alloggio capo, id., lire 4 01.

« Maresciallo d'alloggio ordinario, id., lire 3 41.

« Brigadiere, id., lire 2 96.

« Vice-brigadiere, id., lire 2 56.

« Carabiniere, id., lire 2 51.

« Allievo, id., lire 1 73.

« Detenuti alla reclusione e carceri militari — Soldato alla reclusione o al carcere militare, assegno giornaliero di mantenimento, lire 0 75. »

L'onorevole Fambri ha facoltà di parlare.

FAMBRI, *relatore*. In questo specchio, nel quale si tratta del personale di truppa, il quale si chiamava di bassa forza, non è fatto cenno dei capi-musica, i quali non si trovano particolarmente indicati nè tra i furieri maggiori, nè tra i furieri; e di fatto non può ben dirsi che lo sieno, quantunque ne vestano l'uniforme e sieno soggetti alla disciplina militare.

Io vorrei che l'onorevole ministro della guerra mi dicesse se egli persiste ancora, malgrado le rimozioni di tutte le persone che intendono che cosa sia il decoro dell'arte e le più rispettabili esigenze della civiltà, se egli intende ancora, dico, malgrado il voto di Commissioni nominate da lui, di mantenere i capi-musica in una posizione così assurda, come quella della permanente parificazione ai furieri, fatta ad un personale che, per acquistare una vera idoneità, deve avere studiato non meno di un ufficiale di armi speciali.

CORTE. No, no.

FAMBRI, *relatore*. Perchè no? Ci vuole forse di meno a comporre una marcia che a gettare un ponte di circostanza? Una bella marcia ha pure il vantaggio di farvelo passare prontamente e allegramente, anche sotto il fuoco. È possibile che un vero artista debba essere tenuto così basso, che un sottotenente qualunque gli possa far infilare lo zaino, se gli fa piacere, o almeno minacciarglielo?

Io domando al ministro di far cessare questa vera offesa all'arte. Non gli chiedo pel capo-musica un grado effettivo; me ne faccia pure un impiegato civile, il quale abbia un'assimilazione di rango, come i farmacisti e i contabili. È forse troppo chiedere? In che paese siamo?

Io so che in quest'articolo non si può discorrere che di straforo; però ad ogni modo, dopo fatto osservare che di questo personale non è fatto cenno esplicito, mentre effettivamente esiste nelle file, prego il ministro a dirmi che cosa ne pensi. Il capo musica, del resto, non è nemmeno oggi un furiere maggiore come un altro, non ha le stesse attribuzioni e non ha comando, e la posizione che il ministro contestava agli assimilati, e che diceva assurda, è data precisamente a lui con questo di rincaro che è intenibile per la sua sproporzione tra il grado sociale e il legale.

Io domando se egli non intende di ottemperare ai voti emessi dalle Commissioni speciali, convocate da lui medesimo, e di modificare questo irritante stato di cose.

MINISTRO PER LA GUERRA. La questione sollevata dall'onorevole Fambri, veramente non mi pare trovi qui il suo luogo appropriato, lo avrebbe avuto invece nella legge precedente, laddove si sono stabiliti tutti i gradi ed impieghi.

Non essendosi in quest'occasione parlato dei capi-musica, a me pare, debbano, come prima, appartenere alla categoria dei sott'ufficiali, nel grado di furiere maggiore o di furiere, e con grado effettivo e con tutte le sue conseguenze, non c'è assimilazione ma perfetto agguagliamento di effettività. L'assimilazione è l'onorevole Fambri che vorrebbe ora introdurla...

FAMBRI, *relatore*. Assimilazione di rango.

MINISTRO PER LA GUERRA. Dico che adesso non c'è equivoco di posizione. Il capo-musica entra in carica col grado di furiere, e dopo dieci anni di servizio

prende il grado di furiere maggiore. Quando si voglia fare un cambiamento, si faccia un'apposita proposta, ed allora si discuterà.

I capi-musica non sono arruolati per forza, ma prendono servizio volontariamente; e, ordinariamente, quando ne abbiamo bisogno di uno, se ne presentano dieci...

FAMBRI, *relatore*. Ma i buoni vanno via tutti.

MINISTRO PER LA GUERRA. Sia pure che si possa e convenga migliorarne la posizione, ma questa questione non ha nulla da fare con quella che trattiamo adesso. Quindi pregherei l'onorevole Fambri di non insistere, perchè questa sarebbe sul momento null'altro che una discussione accademica, la quale non potrebbe avere soluzione nell'attuale progetto di legge.

FAMBRI, *relatore*. È una questione effettivamente di decoro: non c'è chi non veda la sconvenienza di tutto ciò. Quando il ministro ha convocato delle Commissioni ed ha domandato dei pareri in proposito, esse hanno proposto pel capo musica il grado di sottotenente; vollero però circondare questo grado di una quantità di temperamenti e di menomamenti, temendo riuscisse qualche cosa di ibrido e di antidisciplinare. Ebbene, non si dia loro il grado; si dia un'assimilazione di rango, diventino in buon'ora impiegati civili, dacchè è diventato di moda quest'altro ibridismo. Ma lo stato attuale delle cose è una negazione della dignità dell'arte, è qualche cosa di indecoroso.

Io non voglio dire con ciò che la posizione di furiere sia tale, ma sostengo che lo diviene quando è fatta stagnante. E tale è per questo individuo, il quale ha fatto degli studi, il quale entra nella categoria degli artisti, ed a cui si dice: voi non andrete al di là.

Ecco quello che costituisce l'assurdità e la mancanza di rispetto all'arte.

Io non domando una modificazione, io domando una dichiarazione dell'onorevole ministro, il quale ha convocate le Commissioni ed ha avute le loro risposte; io gli domando se voglia provvedere. S'è sfoggiato finora della fiera a buon mercato verso l'arte. Sarebbe meglio mostrarsi forte contro qualche altra cosa.

MINISTRO PER LA GUERRA. Mi rincresce di dover dare una smentita all'onorevole Fambri...

FAMBRI, *relatore*. (Con forza) Domando la parola.

MINISTRO PER LA GUERRA. Io non ho mai convocato nessuna Commissione...

FAMBRI, *relatore*. L'avrà convocata qualchedun altro; essa ci fu e riferì.

MINISTRO PER LA GUERRA. Non ho mai convocato alcuna Commissione. Ho sempre creduto che fosse una questione da esaminare e da discutere. Mi sono informato di ciò che si fa negli altri paesi, ed ho saputo che, laddove si era dato ai capi musica questo grado, si è poi ai medesimi tolto; ecco quello che ho saputo. Presenti l'onorevole Fambri una proposta concreta,

un disegno di legge: l'esaminerò; ma al momento non potrei, su due piedi, dichiarargli se posso, o no, accettare l'idea sua, se convenga fare del capo-musica un tenente, un capitano od un generale.

FAMBRI, *relatore*. Rimando all'onorevole ministro la parola *smentita*. Questa parola gliela respingo risolutamente contro. È venuto alla Commissione un documento il quale esprimeva il parere che i capi-musica avessero il grado di sottotenente. Questo parere era quello di una Commissione nominata da lui o da un suo predecessore. Ho veduto questo documento, il quale fu il soggetto della discussione di un giorno intero nel seno della Giunta. Del resto mi riservo di fare una proposta formale in altra occasione.

DEL GIUDICE G. Ho chiesto di parlare per venire in appoggio del desiderio espresso dall'onorevole Fambri, poichè credo che egli abbia perfettamente ragione.

Però sono rimasto sorpreso della risposta dell'onorevole ministro. Parmi essere una sottigliezza il dire che non ha eletto una Commissione per l'oggetto di cui si tratta, poichè l'onorevole Fambri ha, colle sue dichiarazioni, posto in sodo il fatto della nomina di una Giunta. È dunque inutile andare a ricercare da chi sia stata nominata. Mi sembra che è un'altra sottigliezza il volere preferire di rispondere ad un'interpellanza formale intorno a quest'argomento, perchè se la si facesse, egli potrebbe rispondere che, siccome si discute un progetto di legge, trova che in quest'occasione sarebbe più opportuno di trattare di quell'argomento e di venire ad una risoluzione.

PRESIDENTE. Non si discute verun progetto; lo stesso onorevole Fambri si è riservato di fare egli una proposta.

DEL GIUDICE G. Ma l'onorevole Fambri non chiedeva che una dichiarazione da parte del ministro.

Mi pare che sia fondata l'osservazione dell'onorevole Fambri riguardo al circolo vizioso in cui ci aggiriamo. La questione degli assimilati fu prima ammessa come concetto generale, e poi fu scartata in tutte le sue applicazioni e noi adesso dobbiamo risolvere la difficoltà.

Spero che l'onorevole Fambri vorrà fare una proposta formale a questo riguardo; io sono convinto, e credo lo debba essere anche la Camera, dell'evidenza delle ragioni addotte dall'onorevole Fambri.

MINISTRO PER LA GUERRA. Devo qualche rettificazione sulla parola *smentita* da me pronunziata. Noti l'onorevole Fambri, che nel pronunciare quella parola l'ho fatta precedere da un *mi scusi* o *mi rincresce*: appunto perchè non trovavo pronta quella colla quale valesse ad esprimere precisamente la mia idea. Era *inesattezza* che volevo dire, perchè non sono io che ho fatta quella convocazione; credo sia stato il generale Della Rovere dieci anni fa.

FAMBRI, *relatore*. Lo ringrazio di questa dichiarazione.



**MINISTRO PER LA GUERRA.** Fu fatta una Commissione appunto per vedere quale era il grado da darsi ai capimusica.

Io non ho dichiarato che adesso debba loro darsi un grado piuttosto che un altro, ma trovo che al momento la questione non è opportuna, perchè, se ci allarghiamo troppo, si prolungherà immensamente questa discussione.

Io non dico: voglio che il capo-musica sia furiere maggiore; voglio che sia assimilato; si farà questione di ciò un'altra volta; ma la questione non può essere ora risolta, perchè non è qui il suo posto, mentre, come già dissi, avrebbe potuto trovarlo nella discussione della precedente legge.

**FAMBRI, relatore.** Io ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni date intorno alla parola sfuggitagli, e mi riservo, come ho detto, a presentare in altra occasione, una proposta intorno alla quale chiamerò l'attenzione della Camera.

**CORTE.** Io ho una sola cosa a rispondere: che è perfettamente vero che la questione di cui si parla è venuta innanzi alla Commissione, e che è stata lungamente discussa. Io, siccome amo le posizioni nette, dichiaro adesso che l'ho combattuta allora e mi riservo di combatterla quando sarà presentata nuovamente.

**ARNULFI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su che?

**ARNULFI.** Sullo specchio n° 24, cioè sui carabinieri.

C'è un ordine del giorno presentato da me.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

È un emendamento allo specchio n° 24, rispetto alla paga della truppa dell'arma dei carabinieri reali:

« A vece di cinque centesimi all'arma a piedi e di sei all'arma a cavallo, aumentati nella paga loro collo specchio n° 24, vi si sostituisca una razione giornaliera di pane in natura o l'equivalente in danaro. »

L'onorevole Arnulfi ha facoltà di svolgerlo.

**ARNULFI.** Io ho avuto ieri l'onore di dimostrare come la paga dei carabinieri a piedi sia di 56 e 80 al mese, e che su questa paga vi hanno tante ritenute per 46 e 65, per cui il carabiniere a piedi non viene a prendere in contanti alla fine del mese che 9 06; quanto al carabiniere a cavallo, che sopra lire 74 e 80 al mese subisce tante ritenute per lire 64 e 70, talchè residua il suo contante a lire 10 e 10.

Ma qui devo ancora fare una rettificazione. Io ho calcolato ieri che si ritengono al carabiniere mensilmente lire 30 per il rancio. Questa mattina sono stato avvertito che nelle lire 30 non sono compresi nè il pane nè il vino; per cui il carabiniere in contanti alla fine del mese viene a ricevere quattro o cinque lire.

In vista dunque di questo stato di cose, io ho proposto l'emendamento di cui si è dato lettura, col quale si aumenterebbe di 0,15 al giorno la paga del carabiniere, oltre i 5 o 6 centesimi che il ministro della

guerra e la Commissione gli hanno già accordato, se-  
condochè appartiene all'arma a piedi od a cavallo.

Io credo di essere assai modesto nella mia proposta, per la ragione, come tutti vedono, che il carabiniere, con quattro, cinque o sei lire al mese, non può andare avanti. Io farei prova di non conoscere i sentimenti dei singoli individui del corpo dei carabinieri facendo paragoni fra il soldo loro e quello che percevano altre forze di pubblica sicurezza, perchè anzitutto tengono all'onore di appartenere all'esercito, nè vogliono essere altro che soldati, e non guardie civili, comunque rispettabili.

Io penso che nè la Commissione nè l'onorevole ministro della guerra vorranno rifiutare questo sussidio al corpo dei carabinieri reali. Io domando 15 centesimi al giorno di pane, che, coi 5 già accordati, sarebbero 20.

Il ministro della guerra probabilmente verrà a dirmi, come già altra volta, che il carabiniere gode di un soprassoldo. Ma io gli osserverò che il soprassoldo si dà solo ai riassoldati, e che siffatta condizione infelice pesa specialmente e gravemente sui giovani carabinieri fino a cinque od otto anni di servizio.

Quindi io pregherei la Camera di volere in questa occasione dimostrare le sempre espresse sue simpatie per questo benemerito corpo, accettando almeno questo esiguo aumento di paga, che li metta al coperto dalle necessità della vita e del decoro militare.

Aspetterò la risposta dell'onorevole ministro, e mi riservo di aggiungere ancora qualche altra osservazione se respingerà il mio emendamento.

**CORTE.** La Commissione ha accuratamente esaminato l'emendamento presentato dall'onorevole Arnulfi, e per quanto in ogni occasione abbia avuto desiderio di favorire, per quanto è possibile, il benemerito corpo dei carabinieri reali, non saprebbe però accettare quella proposta.

Innanzitutto, se si confronta la paga attuale dei carabinieri con quella delle altre truppe, si verifica già una abbastanza notevole differenza, e sembrerebbe quasi ingiusto il concedere loro ancora una retribuzione maggiore.

Ma poi v'è una ragione gravissima di bilancio. La razione pane costa da 25 a 28 centesimi; ora il sostituire da 25 a 28 centesimi al giorno, invece di cinque o sei centesimi, porterebbe un aumento di 22 centesimi a testa per giornata e per ogni individuo; e calcolandola per 18 o 19 mila uomini recherebbe al bilancio un aggravio di oltre un milione e mezzo.

Ora io non credo che nelle contingenze attuali, tenuto conto anche di tutte le discussioni in proposito precedentemente fatte in questo Parlamento, si possa accettare una proposta la quale, senza aumentare punto il numero dei combattenti, accresca il bilancio di una somma così considerevole. Quindi, malgrado il desiderio comune, che abbiamo coll'onorevole Ar-

nulfi, di dimostrare che la Camera ed il paese tengono in grandissimo pregio i servizi prestati dal corpo dei carabinieri, la Commissione non potrebbe accettare l'emendamento da lui proposto.

**ARNULFI.** Io veramente aveva calcolata questa spesa, ma aveva osservato che, quando si è trattato di spese per la pubblica sicurezza, non si andava tanto per il sottile; quindi credeva che in questa occasione la Camera avrebbe dato una dimostrazione di fiducia al corpo dei carabinieri reali, che facesse vedere il conto in cui è tenuto dai singoli deputati.

Io quindi, non volendo avere solo la responsabilità di questa mia proposta, la estendo alla decisione della Camera e mantengo il mio emendamento. La Camera sarà responsabile verso il paese, se poi questo corpo non potrà, per insufficienza di mezzi necessari al suo sostentamento, continuare, come fino ad ora, a servire zelantemente.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** La responsabilità che l'onorevole Arnulfi vuole imporre alla Camera l'assumo io interamente come ministro della guerra, perchè sono convinto che il corpo dei carabinieri, non solo farà sempre, come sempre ha fatto, il suo dovere, ma farà anche meglio, se è possibile, senza che sia necessaria la spinta dell'aumento di alcuni centesimi proposti dall'onorevole Arnulfi.

**PRESIDENTE.** Ora porrò ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Arnulfi.

**PISSAVINI.** Io prego l'onorevole mio amico Arnulfi a non insistere nel suo emendamento. La risposta dell'onorevole ministro della guerra è troppo esplicita perchè la Camera abbia a dare un voto favorevole all'emendamento, qualunque ne sia la sua portata. Se così è, come ne sarà di leggieri persuaso anche l'onorevole deputato Arnulfi, io lo prego, a nome anche dei comuni amici, a ritirare il suo emendamento.

**ARNULFI.** Poichè è desiderio comune, lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti lo specchio numero 24.

(È approvato.)

« N° 25. — Tabella dell'assegno di primo corredo:

« Armi a piedi: fanteria di linea, bersaglieri e distretti, zappatori del genio, compagnie di sanità, prima quota accreditata alla massa individuale d'ogni nuovo arruolato, lire 90; seconda quota per indennità di manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei distretti e dei corpi, lire 30; assegno speciale agli uomini richiamati di congedo illimitato, lire 30.

« Armi a cavallo: cavalleria, artiglieria, treno d'artiglieria e del genio, id., lire 140; id., lire 30; id., lire 30.

« Carabinieri a piedi, id., lire 200.

« Id. a cavallo, id., lire 450.

« *Annotazioni.* — Agli individui che, dopo aver ricevuto l'assegno di primo corredo in lire 90, saranno assegnati o faranno passaggio ad una delle sotto indicate armi, sarà corrisposto il supplemento seguente:

« Alla cavalleria ed all'artiglieria, lire 50.

« Ai carabinieri a piedi, lire 110.

« Id. a cavallo, lire 360.

« Gli allievi-carabinieri ricevono soltanto lire 90 alla loro ammissione nel corpo, il rimanente dell'assegno lo ricevono quando passano carabinieri effettivi. »

(È approvato.)

« N° 26. — Tabella...

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Per questa tabella la Camera dovrebbe votare solamente l'ultima colonna, che è il totale, come ha fatto per le paghe.

Siamo d'accordo in questo colla Giunta di votare solamente l'ultima colonna col titolo *Indennità giornaliera.*

**PRESIDENTE.** Sta bene.

« N° 26. — Tabella dell'indennità ai cavalli e muli di truppa. Per ogni cavallo indennità:

« Fanteria di linea, bersaglieri e distretti, lire 0,331.

« Cavalleria ed istituti militari, lire 0,261.

« Artiglieria e genio, lire 0,266. »

Metto ai voti lo specchio numero 26 coi totali.

(La Camera approva.)

Votati gli specchi, si torna agli articoli della legge.

Darò lettura dell'articolo primo:

« Gli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali ed alla truppa dell'esercito ed agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra sono stabiliti dagli specchi annessi alla presente legge. »

(È approvato.)

A questo articolo venne proposta un'aggiunta dai deputati Pissavini, Ercole, Guala, Pancrazi.

È così concepita:

« I funzionari delle sussistenze militari sono nello stipendio e nelle competenze parificati agli ufficiali contabili del grado di cui portavano i distintivi prima della promulgazione della presente legge. »

Invito la Commissione a dichiarare se accetta l'aggiunta di cui ho dato lettura.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Io credo che non sia necessaria. È un personale che non è più in pianta, quindi non sarebbe che una disposizione di legge ad effetto transitorio. Ora, siccome quando la legge non provvede, si provvede con decreto reale e sul bilancio; non mi pare che nella presente legge debbasi contemplare questo caso.

Ritengo bensì che si debba provvedere, presso a poco, nel senso degli onorevoli proponenti; ma, ripeto, non è necessario di mettere ciò nella legge.

**PISSAVINI.** Dopo che la Camera ha votato, nel senso della proposta ministeriale, gli articoli 39 e 72 della legge sull'ordinamento dell'esercito, io ravvisai conveniente, per mantenere impregiudicati i diritti acquisiti dagli impiegati delle sussistenze militari, di proporre un'aggiunta all'articolo 1 della legge, in forza della quale i funzionari delle sussistenze militari sono nello stipendio e nelle competenze parificati agli ufficiali.

contabili, di cui portavano i distintivi prima della promulgazione della presente legge.

L'onorevole ministro della guerra ha riconosciuta giusta la mia proposta ed ha assunto formale impegno dinanzi alla Camera di parificare agli ufficiali contabili gli impiegati delle sussistenze militari nello stipendio e nelle competenze. Dichiarò inoltre essere ciò talmente giusto e naturale che non eravi bisogno di formarne oggetto d'un articolo di legge.

A fronte di una sì esplicita promessa fatta innanzi al Parlamento dall'onorevole signor ministro della guerra, in cui ho piena fiducia, io veggo pienamente appagato un mio desiderio che erami dettato da un sentimento di giustizia.

Prendo quindi, senz'altro, atto della sua dichiarazione ampia, formale ed esplicita e ritiro, anche a nome degli altri miei amici, l'aggiunta proposta all'articolo 1.

**PRESIDENTE.** « Art. 2. A tutti i capitani ed ufficiali superiori dell'esercito, ed ai funzionari indicati negli specchi annessi alla presente legge e nella misura quivi fissata, un aumento dello stipendio per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado, a condizione però che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado immediatamente superiore.

« Nel computare il sessennio si terrà conto del tempo passato nello stesso grado od impiego anteriormente alla promulgazione della presente legge, non però oltre il 1° gennaio 1867. »

**FAMBRI, relatore.** Io proporrei di abbreviare la cosa.

Siccome gli aumenti per ogni sessennio sono identici per tutte le armi, vale a dire per esse l'indennità sessennale è eguale e non varia, così, invece di scorrere tutti gli specchi, proporrei che si facesse una sola votazione.

*Una voce.* Si vota l'articolo!

**PRESIDENTE.** Dunque pongo ai voti l'articolo 2, col quale sono ammessi i sessennii.

(È approvato.)

A questo articolo era stata proposta un'aggiunta dall'onorevole Righi.

**RIGHI.** Cedo la parola all'onorevole Pissavini.

**PISSAVINI.** Domando la parola.

Dopo la discussione che è avvenuta relativamente al personale della giustizia militare non occorre più alcuna deliberazione su questo emendamento. Quindi dichiaro, a nome anche degli altri onorevoli deputati che l'hanno firmato, di ritirarlo, non senza esprimere la fiducia che, venendo in discussione la legge sugli stipendi degli impiegati civili, la Camera accorderà, in seguito alle dichiarazioni fatte e dall'onorevole signor ministro della guerra e dall'onorevole relatore, ai funzionari della giustizia militare, l'aumento quinquennale accordato a tutti gli altri impiegati civili.

(Sono approvati gli articoli seguenti:)

« Art. 3. Nel computo dei sessennii di grado di cui al precedente articolo 2, si terrà conto soltanto del tempo che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, è computabile per l'avanzamento e per l'anzianità di grado.

« Art. 4. Agli ufficiali ai quali sono assegnate razioni di foraggio, è accordata una mensile indennità *cavalli*, dell'importo stabilito dagli specchi annessi alla presente legge.

« Art. 5. Le razioni di foraggio non possono essere prese che in ragione del numero dei cavalli che gli uffiziali effettivamente posseggono. »

« Art. 6. Gli uffiziali ed impiegati che attualmente percepiscono uno stipendio od indennità di carica maggiore di quello che sarebbe loro consentito dalla presente legge, continueranno a fruirne sino a che, o in seguito a promozione o in seguito ad aumento sessennale, a mente del precedente articolo 2, lo stipendio loro venga ad eguagliarlo o sorpassarlo; non avranno però diritto all'indennità *cavalli*, di cui all'articolo 4.

« Art. 7. Tutte le indennità, soprasoldi e competenze varie non fissate dalla presente legge rimarranno quali saranno il 1° gennaio 1874 e non potranno essere modificate che annualmente in occasione dell'esame dei bilanci di prima previsione.

« Art. 8. La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1874. »

In altra tornata si procederà ai voti per squittinio segreto sopra questo progetto di legge.

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**RIBOTY, ministro per la marineria.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sui lavori di riordinamento ed ingrandimento dell'arsenale marittimo di Venezia eseguiti nel 1872. (V. *Stampato* n° 196-C)

**PRESIDENTE.** Si dà atto all'onorevole ministro della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 6 25.

#### *Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo agli stipendi e assegnamenti militari;

2° Discussione delle conclusioni della Commissione d'inchiesta sopra la tassa del macinato.

#### Svòlgimenti di proposte:

3° Del deputato Macchi ed altri per modificare l'articolo 299 del Codice di procedura penale; del deputato Arrigossi ed altri pel passaggio di alcuni comuni della provincia di Padova a quella di Vicenza; del deputato Righi relativamente ai termini in cui proporre le rievocazioni delle sentenze dei conciliatori e delle

Corti d'appello; del deputato Catucci per disposizioni relative all'esecuzione delle sentenze dei conciliatori; dei deputati Mazzoleni e Mancini per disposizioni relative alla celebrazione dei matrimoni; del deputato Bove per la commutazione delle disposizioni per monacaggio in disposizioni di maritaggio; del deputato D'Ayala per un'inchiesta sopra lo stabilimento metallurgico di Mongiana; dei deputati Landuzzi e Billia Paolo per mantenere in vigore l'attuale procedura contro i debitori di arretrati di imposte dirette; del deputato Bertani per un'inchiesta parlamentare intorno alle operazioni della Banca Nazionale; del deputato Sineo per la nomina di una Commissione incaricata di proporre provvedimenti atti a restaurare il credito pubblico e a soddisfare tutti i bisogni dello Stato;

4° Interpellanza dei deputati Crispi e Oliva al ministro dell'interno intorno alle condizioni ed all'amministrazione della pubblica sicurezza nello Stato.

Discussione dei progetti di legge e proposte:

5° Applicazione delle multe per inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette;

6° Costruzione di un tronco di ferrovia fra la linea aretina e la centrale toscana;

7° Modificazione alla legge postale;

8° Riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato, e riforma della legge comunale e provinciale;

9° Discussione delle modificazioni da introdursi nel regolamento della Camera;

10. Spesa per la costruzione di un arsenale marittimo a Taranto;

11. Stato degli impiegati civili;

12. Disposizioni relative alla pesca;

13. Esenzione dai diritti di entrata e uscita degli oggetti appartenenti ai sovrani regnanti e ai principi del loro sangue;

14. Maggiore spesa per i lavori dell'arsenale di Spezia;

15. Discussione intorno alla risoluzione proposta dal deputato Ercole relativamente all'appalto della privativa dell'inserzione degli atti giudiziari e amministrativi nella provincia di Alessandria;

16. Convenzione colla contessa Guidi per l'estrazione del sale da acque da essa possedute nel territorio di Volterra;

17. Spesa per l'esecuzione delle opere necessarie all'isolamento dei palmenti destinati alla macinazione esclusiva del granturco e della segala.